

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 1° marzo 2003

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
3 settembre 2002, n. 22-112/Leg.

Regolamento di esecuzione del Capo III della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 recante «Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori» Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 settembre 2002, n. 23-113/Leg.

Modifiche del decreto del presidente della giunta provinciale 27 agosto 2001, n. 28-79/Leg. e riapertura del termine di cui all'art. 5, comma 4. Pag. 12

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 agosto 2002, n. 0250/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 2 della legge regionale n. 36/1996 come sostituito dall'art. 158, comma 2, della legge regionale n. 2/2002. Approvazione Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 agosto 2002, n. 0251/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 6 della legge regionale n. 36/1996 come sostituito dall'art. 158, comma 4, della legge regionale n. 2/2002. Approvazione Pag. 16

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 26 novembre 2002,
n. 11.

Regolamento per la gestione tecnica e finanziaria degli interventi sulla rete ferroviaria regionale in concessione a norma dell'art. 23 della legge regionale 22 ottobre 1998, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni. Pag. 20

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2002, n. 33.

Integrazione dell'art. 18 della legge regionale 28 maggio 2002, n. 6, ad oggetto: «Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 8 agosto 1997, n. 7, concernente: "Norme sulla riorganizzazione dell'amministrazione regionale secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" e 27 gennaio 1999, n. 2, concernente: "Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del consiglio regionale".
Pag. 23

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2002, n. 34.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 luglio 2002, n. 15, concernente: «Copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale» Pag. 24

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2002, n. 35.

Norme sull'entrata in vigore della legge regionale 18 ottobre 2002, n. 25, ad oggetto: «Eliminazione delle barriere architettoniche» Pag. 24

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2002, n. 36.

Modalità di calcolo di parametri urbanistico-edilizi finalizzati a migliorare la qualità funzionale degli edifici a contenere il consumo energetico Pag. 24

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2002, n. 37.

Proroga del termine di cui all'art. 8, comma 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16, concernente: «Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale» Pag. 25

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2002, n. 42.

Interpretazione autentica dell'art. 37-bis della legge regionale n. 14/1999 Pag. 25

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2002, n. 43.

Modifica alla legge regionale n. 14/1999 Pag. 26

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2002, n. 44.

Iniziative regionali per la rappresentanza e la tutela dei ciechi calabresi - Contributi regionali Pag. 26

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2002, n. 45.

Costituzione commissione consiliare: «Politiche comunitarie e relazioni esterne» Pag. 27

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2002, n. 46.

Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale 11 gennaio 2002, n. 7 Pag. 27

REGIONE SICILIA

LEGGE 30 ottobre 2002, n. 16.

Disposizioni urgenti nei settori dell'artigianato, del commercio, della cooperazione e della pesca Pag. 28

DECRETO PRESIDENZIALE 9 settembre 2002, n. 17.

Modifica dell'art. 4 del regolamento di esecuzione dell'art. 10 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerati in rappresentanza dei settori economici Pag. 30

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
3 settembre 2002, n. 22-112/Leg.

Regolamento di esecuzione del Capo III della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 recante «Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori».

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 41 del 1° ottobre 2002)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54;

Vista la legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 «Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori», ed in particolare l'art. 17, comma 1;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1935 di data 9 agosto 2002, con la quale la giunta provinciale ha approvato il regolamento di esecuzione del capo III della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10, concernente «Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori», così come modificata dalla deliberazione n. 2078 di data 30 agosto 2002,

E M A N A

il seguente regolamento:

Capo I

GESTIONE E FRUIZIONE DELLE STRADE

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento detta le norme di attuazione del capo III della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori), di seguito denominata legge, in materia di:

a) standard minimi di qualità per la qualificazione dell'offerta enoturistica e turistica rurale provinciale;

b) linee guida del disciplinare di cui alla lettera b) dell'art. 17 della legge;

c) caratteristiche della cartellonistica definite ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera c), capoverso h) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Capo II

STANDARD MINIMI DI QUALITÀ

Art. 2.

Standard minimi delle strade

1. Il riconoscimento della strada del vino e della strada dei sapori, di seguito denominata strada, è subordinato:

a) all'utilizzo di un logo identificativo unico;

b) all'adozione del logo della strada;

c) alla presentazione di un progetto che individui, sulla carta tecnica della PAT, il tracciato e la localizzazione della segnaletica di cui all'allegato C, cartelli tipo A e B. L'esatta indicazione chilometrica e ettometrica della segnaletica può essere presentata anche in un momento successivo entro il termine di 270 giorni dalla costituzione del comitato di gestione;

d) all'approvazione del disciplinare di cui all'art. 17, comma 1, lettera b) della legge;

e) all'elezione di un comitato di gestione entro i termini previsti dal presente regolamento.

Art. 3.

Requisiti dei soggetti aderenti alla strada

1. I soggetti aderenti alla strada devono possedere i requisiti previsti nell'allegato A. I predetti requisiti devono essere posseduti entro il termine massimo di duecentosettanta giorni dalla costituzione del comitato di gestione. Per le adesioni successive i requisiti devono essere posseduti all'atto dell'adesione.

Capo III

RICONOSCIMENTO DELLE STRADE E DISCIPLINARE

Art. 4.

Linee guida per il disciplinare

1. Il disciplinare della strada oltre a prevedere la possibilità per i soggetti interessati, di aderire alla strada, anche successivamente al riconoscimento della stessa, deve prevedere l'assunzione da parte degli aderenti degli impegni individuati, per tipologia di soggetto aderente, nell'allegato B.

2. Presso ciascun soggetto aderente alla strada deve essere esposta la mappa del territorio specifico della strada; tale mappa dovrà contenere almeno il percorso stradale e la localizzazione dell'offerta enoturistica e turistica rurale complessiva, tramite simbologia annessa, della strada.

Art. 5.

Comitato promotore della strada

1. Il comitato promotore di cui all'art. 18 della legge deve essere composto da un numero di rappresentanti dei soggetti potenzialmente aderenti alla strada comunque non inferiori a venti, muniti dei necessari poteri.

2. Il comitato promotore individua al proprio interno un legale rappresentante con mandato di rappresentanza per l'inoltro della richiesta di cui all'art. 6 e per l'adozione degli adempimenti connessi e conseguenti.

3. Spetta al comitato promotore:

1) predisporre il progetto della strada;

2) predisporre il disciplinare;

3) verificare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 da parte dei soggetti rappresentati nel comitato promotore, oppure acquisire dagli stessi l'impegno ad adeguarsi a tali requisiti al massimo entro duecentosettanta giorni dalla costituzione del comitato di gestione;

4) curare i rapporti con i soggetti interessati e le strutture provinciali competenti;

5) divulgare i contenuti del progetto strada a tutti i soggetti potenzialmente interessati.

4. Qualora esistano le condizioni per l'istituzione di una strada del vino e di una strada dei sapori sullo stesso territorio, il comitato promotore può richiedere che la strada sia riconosciuta come «Strada del vino e dei sapori», fermo restando la necessità per i soggetti aderenti di possedere i requisiti richiesti.

Art. 6.

Richiesta di riconoscimento della strada

1. Ai fini del riconoscimento della strada, il legale rappresentante del comitato promotore presenta domanda al servizio provinciale competente in materia di promozione dell'attività agricola contenente:

a) il nome della strada e la zona di produzione dei prodotti individuati all'art. 15 della legge;

b) cartografia in scala 1:50.000 rappresentativa del territorio della zona di produzione su cui insiste la strada e individuazione dei relativi percorsi;

c) il disciplinare e il progetto della strada;

d) l'elenco dei soggetti che costituiscono il comitato promotore;

e) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia di documentazione amministrativa), del rappresentante legale del comitato promotore che attesti il possesso per ognuno dei soggetti rappresentati nel comitato promotore dei requisiti previsti dall'art. 3, oppure l'avvenuta acquisizione dell'impegno dei medesimi ad adeguarsi nel termine massimo di duecentosettanta giorni dalla costituzione del comitato di gestione;

f) bozza del logo della strada.

2. Il nome della strada ed il logo non deve ingenerare confusione rispetto ad altri nomi di strade o loghi già riconosciuti.

3. Il riconoscimento della strada è effettuata dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di promozione dell'attività agricola entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda. Il provvedimento del riconoscimento è comunicato al rappresentante legale del comitato promotore.

Art. 7.

Adesione alla strada e costituzione dell'associazione per la gestione della strada

1. L'adesione alla strada avviene attraverso la sottoscrizione del disciplinare da parte di ciascuna aderente.

2. Entro novanta giorni dalla data della comunicazione dell'avvenuto riconoscimento della strada, il comitato promotore convoca l'assemblea dei soggetti aderenti alla stessa per la costituzione dell'associazione per la gestione della strada e per l'elezione del comitato di gestione quale organo di amministrazione dell'associazione medesima.

3. L'associazione per la gestione della strada, deve essere riconosciuta, ed è costituita quale organismo senza scopo di lucro.

4. Gli aderenti alla strada riuniti in assemblea costituiscono l'associazione ed eleggono il comitato di gestione entro centottanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di riconoscimento. Decorso tale termine il riconoscimento decade.

5. Entro trenta giorni dalla sua elezione il comitato di gestione invia al servizio provinciale competente la seguente documentazione:

a) atto costitutivo e disciplinare con le indicazioni dei soggetti, dei requisiti e degli impegni di qualità stabiliti dal disciplinare approvato all'atto del riconoscimento della strada, secondo le indicazioni di cui al presente regolamento;

b) indicazione della sede sociale e del legale rappresentante.

6. Eventuali mutamenti della composizione dell'assemblea rispetto ai soggetti rappresentati nel comitato promotore devono essere comunicati al servizio provinciale competente in materia.

Art. 8.

Comitato di gestione della strada

1. il Comitato di gestione svolge, oltre quanto previsto dall'art. 19 della legge, i seguenti compiti:

a) gestisce il disciplinare di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), della legge;

b) svolge, tra le altre attività, quella formativa diretta alla valorizzazione delle peculiarità enologiche, rurali, agroalimentari, storiche, culturali ed ambientali presenti nell'ambito della strada;

c) verifica il possesso, da parte dei soggetti aderenti, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento;

d) predispone materiale illustrativo e divulgativo inerente l'offerta della strada;

e) organizza le visite guidate, avvalendosi di personale qualificato che sappia correttamente esprimersi in almeno un'altra lingua comunitaria;

f) promuove la strada e la formazione professionale di tutti i soggetti aderenti alla stessa mediante specifici corsi obbligatori;

g) invia con cadenza annuale entro e non oltre il 31 gennaio, al servizio provinciale competente in materia di promozione dell'attività agricola, una relazione sulle attività da svolgere corredata da un elenco dei soci;

h) comunica al servizio provinciale competente in materia di promozione dell'attività agricola ogni variazione in merito allo statuto, al disciplinare ed alla composizione degli organi statutari;

i) collabora con gli altri comitati di gestione e con gli enti pubblici per l'espletamento delle attività previste dalla legge, con particolare riferimento alla realizzazione di un'immagine unitaria delle strade, con il coordinamento da parte del servizio provinciale competente in materia di promozione dell'attività agricola;

l) utilizza il nome della strada e del relativo logo, riservandolo esclusivamente agli associati;

m) trasmette, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, al servizio provinciale competente in materia di promozione dell'attività agricola, una relazione amministrativa e finanziaria sulle attività svolte.

Capo IV

CARATTERISTICHE DELLA CARTELLONISTICA

Art. 9.

Cartellonistica

1. Al fine di armonizzare graficamente la cartellonistica relativa alla valorizzazione dei territori a vocazione viticola o caratterizzati dalla presenza di produzioni agroalimentari tradizionali o tipiche non sono ammessi loghi, marchi, caratteri, segnaletiche o colori diversi da quelli espressamente previsti dal presente regolamento.

2. La paleria della segnaletica, sia essa di zona o direzionale, non potrà supportare altri cartelli all'infuori di quelli relativi agli specifici prodotti individuati dalla strada.

Art. 10.

Logo

1. Il logo unitario per l'indicazione delle Strade è quello adottato dalla provincia autonoma di Trento per la promozione.

2. Sono altresì adottati, ai fini della definizione della cartellonistica, i simboli di cui all'allegato D del presente regolamento, nonché quelli dell'APT del Trentino per alberghi e ristorazione.

3. Il logo dell'agriturismo è quello approvato con il regolamento di esecuzione del capo I della legge.

4. Possono, altresì, essere aggiunti eventuali simboli di prodotti tipici e/o tradizionali, o altro elemento individuativo caratteristico, anche senza modifica del presente regolamento purché approvati dal servizio provinciale competente in materia di promozione dell'attività agricola, sentito il servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio.

Art. 11.

Collocazione della cartellonistica

1. La posizione dove sarà collocato ciascun cartello deve essere evidenziata sulla carta tecnica della P.A.T., scala 1:10.000; per ciascuno sarà inoltre indicata l'esatta progressiva chilometrica e ettometrica supportata dalla descrizione della relativa particella fondiaria.

2. Per ciascun lotto di segnali da posizionare sul territorio provinciale il soggetto richiedente dovrà ottenere il nulla osta dalle strutture provinciali competenti.

3. La segnaletica già in essere e concernente la valorizzazione dei prodotti e dei territori di cui all'art. 15 della legge, potrà coesistere fino a naturale decadimento dalla stessa, qualora già oggetto di autorizzazione in conformità alle norme vigenti.

4. La segnaletica priva di autorizzazione e rimossa d'ufficio da parte della servizio provinciale competente con spese a carico dell'azienda inadempiente.

Art. 12.

Segnaletica informativa

1. La segnaletica utilizzata nell'individuazione del percorso della strada deve corrispondere a quella descritta nell'allegato C.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 3 settembre 2002

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2002
Registro n. 1, foglio n. 7

DELLAI

ALLEGATO A

**REQUISITI MINIMI DEI SOGGETTI ADERENTI
ALLA STRADA DEL VINO E ALLA STRADA DEI SAPORI**

1. Aziende vitivinicole e cantine

Le aziende vitivinicole, le cantine, le cantine sociali ed eventuali loro associati devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) ubicazione delle aziende agricole all'interno della zona dei prodotti individuati all'art. 15 della legge ed alla zona di produzione di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164;

b) disponibilità di aree per una sosta temporanea dei visitatori in spazi aperti, ad esclusione delle aziende situate all'interno dei centri storici;

c) disponibilità di ingresso o altro locale adibito a luogo di accoglienza degli ospiti che attendono per la visita;

d) disponibilità di uno spazio di degustazione;

e) disponibilità di apposita segnaletica apposta all'ingresso dell'azienda con indicazione del nome dell'azienda, dei numeri di telefono, dell'orario e dei giorni di apertura

2. Comuni

I comuni devono presentare i seguenti requisiti minimi:

a) ubicazione all'interno della zona di produzione dei prodotti individuati all'art. 15 della Legge;

b) disponibilità di un locale adibito a spazio espositivo dei prodotti tipici e/o tradizionali della strada.

3. Altri

I soggetti sotto elencati:

a) aziende agricole, cooperative, consorzi ed eventuali loro associati specializzati in produzioni tipiche e/o tradizionali;

b) aziende agrituristiche;

c) esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande;

d) imprese turistico-ricettive e Bed and Breakfast;

e) imprese artigiane;

f) enoteche;

g) musei della vite e del vino o etnografici;

devono possedere i seguenti requisiti minimi:

ubicazione all'interno della zona di produzione dei prodotti individuati all'art. 15 della Legge;

disponibilità di aree per una sosta temporanea dei visitatori in spazi aperti, ad esclusione degli esercizi situati all'interno dei centri storici;

disponibilità di apposita segnaletica apposta all'ingresso dell'azienda con indicazione del nome dell'azienda, dei numeri di telefono, dell'orario e dei giorni di apertura.

ALLEGATO B

**IMPEGNI MINIMI PER I SOGGETTI ADERENTI
ALLE STRADE DEL VINO E ALLE STRADE DEI SAPORI**

Aziende vitivinicole e cantine

Ai fini dell'inserimento in una strada le aziende vitivinicole, le cantine, le cantine sociali ed eventuali loro associati devono impegnarsi a:

a) effettuare degustazioni, con corrispettivo, secondo, le norme stabilite dall'art. 2, comma 2, lettera d), della LP 10/01;

b) utilizzare per le degustazioni adeguate modalità di presentazione dei prodotti ed in particolare per il vino anche idonei bicchieri di vetro, che corrispondano almeno agli «ISO» da degustazione;

c) rispettare un orario di apertura al pubblico corrispondente a quello concordato, entro il 1° gennaio di ogni anno, con il soggetto responsabile della strada;

d) affiggere in modo visibile, nel locale di degustazione, dei prezzi dei prodotti in vendita ed eventualmente anche degli assaggi, corrispondenti a quelli comunicati al soggetto responsabile della strada;

e) mettere a disposizione il materiale informativo sulla strada approvato dal soggetto responsabile e delle altre Strade riconosciute;

f) vendere prodotti di propria produzione e trasformazione.

Aziende agricole, cooperative, consorzi ed eventuali loro associati specializzati in produzioni tipiche ed tradizionali.

Ai fini dell'inserimento in una strada le aziende agricole, le cooperative, i consorzi ed eventuali loro associati specializzati in produzioni tipiche e/o tradizionali, devono impegnarsi a:

a) esporre un congruo numero di vini relativi alla strada anche se l'azienda non è vitivinicola, con obbligo per i comitati di gestione di individuarne il numero;

b) mettere a disposizione il materiale informativo sulla strada approvato dal soggetto responsabile e delle altre strade riconosciute;

c) mettere a disposizione del materiale informativo relativo alle produzioni tipiche e/o tradizionali coltivate e/o trasformate in azienda.

Aziende agrituristiche

Ai fini dell'inserimento in una strada le aziende agrituristiche, devono impegnarsi a:

a) mettere a disposizione il materiale informativo sulla strada approvato dal soggetto responsabile e delle altre strade riconosciute.

Qualora l'azienda sia autorizzata alla somministrazione o degustazione di alimenti e bevande dovrà impegnarsi a:

a) presentare una carta dei vini adeguata ed aggiornata, con obbligo per i Comitati di gestione di individuare numero e periodo di aggiornamento;

b) presentare un menu di degustazione con prevalenza di piatti della cucina locale a base di prodotti tipici e/o tradizionali di qualità della strada;

c) esporre un congruo numero di vini relativi alla strada anche se l'azienda non è vitivinicola;

d) somministrazione agli ospiti di vini provenienti, in prevalenza, dalle aziende vitivinicole o cantine facenti parte della strada;

e) usare obbligatoriamente dei bicchieri di forma adatta ai vini da servire e personale di servizio adeguatamente preparato alla degustazione dei vini.

Esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande

Ai fini dell'inserimento in una strada gli esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande devono impegnarsi a:

a) somministrare agli ospiti di un numero adeguato di vini provenienti dalle aziende vitivinicole facenti parte della strada, con obbligo per i comitati di gestione di individuare il numero;

b) presentare una carta dei vini adeguata ed aggiornata, con indicati i prezzi da comunicare al soggetto responsabile con obbligo per i comitati di gestione di individuare numero e anno di aggiornamento;

c) presentare un menù di degustazione con inseriti almeno due piatti tipici e/o tradizionali del territorio interessato alla strada;

d) esporre un congruo numero di vini della strada proposti nella carta dei vini nel locale d'ingresso e/o d'accoglienza dei consumatori;

e) mettere a disposizione il materiale informativo sulla strada approvato dal soggetto responsabile e delle altre Strade riconosciute;

f) usare obbligatoriamente bicchieri di forma adatta ai vini da servire e personale di servizio adeguatamente preparato alla degustazione dei vini.

Imprese turistico-ricettive e Bed and Breakfast

Ai fini dell'inserimento in una strada le imprese turistico-ricettive e i Bed and Breakfast devono impegnarsi a:

a) utilizzare personale adeguatamente competente a comunicare informazioni sulla strada;

b) mettere a disposizione il materiale informativo sulla strada approvato dal soggetto responsabile e delle altre strade riconosciute.

Qualora la struttura turistico-ricettiva abbia al proprio interno un ristorante, valgono gli impegni descritti per gli esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande.

Imprese artigiane

Ai fini dell'inserimento in una strada le imprese artigiane devono impegnarsi a:

a) svolgere un'attività tradizionalmente connessa alle produzioni tipiche e/o tradizionali dei territori della zona di produzione dei prodotti individuati all'art. 15 della Legge;

b) esporre in modo visibile i prezzi dei prodotti in vendita, corrispondenti a quelli comunicati al soggetto responsabile della strada;

c) effettuare visite guidate, finalizzate alla conoscenza dei vari processi di lavorazione;

d) mettere a disposizione il materiale informativo sulla strada approvato dal soggetto responsabile e delle altre strade riconosciute.

Enotecche

Ai fini dell'inserimento in una strada le enoteche devono impegnarsi a:

a) esporre con particolare cura ed in luogo adeguato i vini delle aziende facenti parte della strada;

b) esporre in modo ben visibile i prezzi di vendita dei vini della strada, corrispondenti a quelli comunicati al soggetto responsabile;

c) mettere a disposizione il materiale informativo sulla strada approvato dal soggetto responsabile e delle altre strade riconosciute;

d) allestire uno spazio di degustazione;

e) usare obbligatoriamente dei bicchieri di forma adatta ai vini da servire e personale di servizio adeguatamente preparato alla degustazione dei vini.

Musei della vite e del vino o etnografici

Ai fini dell'inserimento in una strada i musei della vite e del vino o etnografici devono impegnarsi a:

a) mettere a disposizione il materiale informativo sulla strada approvato dal soggetto responsabile e delle altre strade riconosciute;

b) aprire al pubblico negli orari concordati con il soggetto responsabile della strada;

c) promuovere iniziative didattiche ed educative finalizzate alla conoscenza dei vari aspetti culturali della produzione vitivinicola e degli eventuali altri prodotti tipici e/o tradizionali propri della strada.

Comuni

Ai fini dell'inserimento in una strada i comuni devono impegnarsi a:

a) mettere a disposizione il materiale informativo sulla strada approvato dal soggetto responsabile e delle altre strade riconosciute.

ALLEGATO C

TIPO DI CARTELLONISTICA UTILIZZABILE ALL'INTERNO DELLE STRADE DEL VINO E DELLE STRADE DEI SAPORI

Cartello tipo «A»

Cartello tipo A segnaletico «tabellare» contenente il logo adottato dalla PAT per la promozione, il logo e la scritta della singola strada, la cartina dell'intero territorio provinciale e del comprensorio che delimita la singola strada, le icone grafiche con la legenda della relativa simbologia.

Dimensioni: 135 x 200 cm;


Colore di fondo: bordeaux (da campionario «Acridite» n. 391 / oppure da campionario «3M - serie 100» n. 386); Colore testo: bianco panna (da campionario «Acridite» n. 770 / oppure da campionario «3M - serie 100» n. 119); Fonts testo: 95 Helvetica Black, normale;

Oggetti inseriti: logo adottato dalla PAT per la promozione, colore bianco panna e le cartine a quattro colori di base;

Oggetti inseriti: vari loghi di colore bianco panna;

Oggetti inseriti: filetto di cornice, linea di separazione/cornice tra testo e oggetti grafici, colore bianco panna. Materiale usato per il supporto: cornice in lamiera di alluminio 25/10 e pali in tubo zincato del diametro mm 60, spessore mm 3 e altezza m 3,3;

Materiale usato per l'immagine: pellicola adesiva 3M oppure metacrilico perex colato con testo e oggetti intarsiati o in rilievo. Esempio



Cartello tipo «B»

Cartello tipo B segnaletico «tabellare» contenente il logo adottato dalla PAT per la promozione, il logo e la scritta della singola strada con il quale la zona di produzione è individuata dal prodotto prevalente o dai prodotti prevalenti.

Dimensioni: 160 x 70 cm;

Colore di fondo: bordeaux (da campionario «Acridite» n. 391 / oppure da campionario «3M - serie 100» n. 386); Colore testo: Bianco panna (da campionario «Acridite» n. 770 / oppure da campionario «3M - serie 100» n. 119); Fonts testo 95 Helvetica Black normale.

Oggetti inseriti: logo adottato dalla PAT per la promozione, colore bianco panna;

Oggetti inseriti: il logo della strada e uno dei vari loghi di colore bianco panna;

Oggetti inseriti: filetto di cornice, linea di separazione/cornice tra testo e oggetti grafici, colore bianco panna.

Materiale usato per il supporto: cornice in lamiera di alluminio 25/10 e pali in tubo zincato del diametro mm 60 spessore mm 3 e altezza m 3,3

Materiale usato per l'immagine: pellicola adesiva 3M oppure metacrilico perpep colato con testo e oggetti intarsiati o in rilievo.



Esempio 1



Esempio 2



Esempio 3



Cartelli tipo «B1» segnaletici da porsi sotto il cartello indicante la zona del prodotto tipico e/o tradizionale e indicanti i produttori ed aventi le seguenti caratteristiche:

Dimensioni: 130 x 12,5 cm;

Colore di fondo: bordeaux (da campionario «3M - serie 100» n. 386);

Colore testo: bianco panna (da campionario «3M - serie 100» n. 119);

Fonts testo: 95 Helvetica Black, normale;

Oggetti inseriti: uno dei vari loghi di colore bianco panna;

Oggetti inseriti: testo, di colore bianco panna; più eventualmente distanza in Km o m;

Materiale usato: in lamiera di alluminio 25/10 e scatolate e verniciate con scritta/simboli serigrafata;

Impianto di supporto: pali di supporto del cartello principale da 160 x 70 cm.

Esempio



Cartelli tipo «B2» da utilizzare nei centri abitati o in zone limitrofe a rilevanti incroci stradali collocandoli in «bacheche». Le caratteristiche del singolo cartello sono:

Dimensioni: 125 x 25 cm;

Colore di fondo: bordeaux (da campionario «3M - serie 100» n. 386);

Colore testo: bianco panna (da campionario «3M - serie 100» n. 119);

Fonts testo: 95 Helvetica Black, normale;

Oggetti inseriti: uno dei vari loghi di colore bianco panna;

Oggetti inseriti: testo, di colore bianco panna; più eventualmente distanza in Km o m;

Materiale usato: in lamiera di alluminio 25/10 e scatolate e verniciate con scritta/simboli serigrafata;

Impianto di supporto: pali in tubo zincato del diametro mm 60, spessore mm 3 e altezza m 3,3;

Esempio



Cartelli tipo «B3» da porsi sotto il cartello indicante la zona del prodotto tipico e/o tradizionale ed indicante un'ulteriore specificazione. Le caratteristiche del singolo cartello sono:

Dimensioni 160 x 40/50 cm.

Colore di fondo: bordeaux (da campionario «3M serie 100» n. 386).

Colore testo: bianco panna (da campionario «3M - serie 100» n. 119);

Fonts testo: 95 Helvetica Black, normale;

Oggetti inseriti: solo testo, di colore bianco panna;

Materiale usato: in lamiera di alluminio 25/10 e scatolate e verniciate con scritta/simboli serigrafata;

Impianto di supporto: pali di supporto del cartello principale da 160 × 70 cm.

Esempio



Cartello tipo «C»

Dimensioni: 100 × 50 cm;

Colore di fondo: bordeaux (da campionario «Acridite» n. 391 / oppure da campionario «3M - serie 100» n. 386);

Colore testo: bianco panna (da campionario «Acridite» n. 770 / oppure da campionario «3M - serie 100» n. 119);

Fonts testo: 95 Helvetica Black, normale;

Oggetti inseriti: logo adottato dalla PAT per la promozione, colore bianco panna;

Oggetti inseriti: il logo della strada e uno dei vari loghi di colore bianco panna;

Oggetti inseriti: filetto di cornice, linea di separazione/cornice tra testo e oggetti grafici, colore bianco panna;

Oggetti inseriti: testo, di colore bianco panna; più eventualmente distanza in km o m;

Materiale usato per il supporto: cornice in lamiera di alluminio 25/10 e pali in tubo zincato del diametro mm 60,

spessore mm 3 e altezza m 3,3;

Esempio



Cartellonistica tipo «D»

FRECCE EXTRAURBANE (o segnali di direzione)

Dimensioni: piccola 130 × 30 cm / normale 150 × 40 cm;

Colore di fondo: bordeaux (da campionario «3M - serie 100» n. 386);

Colore testo: bianco panna (da campionario «3M - serie 100» n. 119);

Fonts testo: 95 Helvetica Black, normale;

Oggetti inseriti: uno dei vari loghi di colore bianco panna;

Oggetti inseriti: testo, di colore bianco panna; più eventualmente distanza in Km o m;

Materiale usato: in lamiera di alluminio 25/10 e scatolate e verniciate con scritta/simboli serigrafata;

Impianto di supporto: palo in alluminio per singolo segnale o doppio per più segnali.

Esempio



FRECCE URBANE (o segnali di direzione)

Dimensioni: piccola 130 × 20 cm / normale 125 × 25 cm / grande 150 × 30 cm;

Colore di fondo: bordeaux (da campionario «3M serie 100» n. 386);

Colore testo: bianco panna (da campionario «3M - serie 100» n. 119);

Fonts testo: 95 Helvetica Black, normale;

Oggetti inseriti: uno dei vari loghi di colore bianco panna;

Oggetti inseriti: eventuale bandiera/e per individuare la/le lingua/e straniera/e parlata/e;

Oggetti inseriti: testo, di colore bianco panna; più eventualmente distanza in km o m;

Materiale usato: in lamiera di alluminio 25/10 e scatolate e verniciate con scritta/simboli serigrafata;

Impianto di supporto: palo in alluminio per singolo segnale o doppio per più segnali.

Esempio 1




Esempio 2



ALLEGATO D


Loghi di cui all'art. 10 del regolamento di esecuzione del Capo III della L.P. 10/01



Parcheggio auto




Parcheggio pullman




Sito naturale



Punto panoramico




Azienda vitivinicola/cantina




Distilleria



Degustazione




Degustazione su prenotazione



Azienda frutticola/consorzio frutta



Azienda olivicola/frantoio



Azienda castanicola




Susina di Dro



Noce del Bleggio



Piccoli frutti



Produzioni orticole



Asparago di Zambana



Farina gialla di Storo



Prodotti della panetteria/biscotteria,
pasticceria e confetteria



Produzione miele/azienda apistica




Produzioni lattiero - casearie/caseificio




Produzioni ittiche/troscultura



Produzioni carni fresche e insaccati/
macelleria - salumificio



Agritur/vedi simbolo L.P. 10/01 - capo I°



XXXXXXXXXX

02R0872

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 settembre 2002, n. 23-113/Leg.

Modifiche del decreto del presidente della giunta provinciale 27 agosto 2001, n. 28-79/Leg. e riapertura del termine di cui all'art. 5, comma 4.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 41 del 1° ottobre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, e successive modificazioni, e visto in particolare l'art. 35 che prevede, per le strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali, il possesso dei requisiti minimi stabiliti con apposito regolamento, nonché il rilascio, per le stesse, di un'autorizzazione al funzionamento;

Visto il proprio regolamento emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 27 agosto 2001, n. 28-79/Leg., recante: «Regolamento sull'autorizzazione al funzionamento e sulla vigilanza delle strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali ai sensi dell'art. 35 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, e successive modificazioni, recante «Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento»;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 199 dell'8 febbraio 2002, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, recante approvazione del catalogo delle tipologie di servizio di cui all'art. 1, comma 4, del regolamento approvato con decreto del presidente della provincia 27 agosto 2001, n. 28-79/Leg. relativo all'autorizzazione al finanziamento delle strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali ai sensi dell'art. 35 della legge provinciale n. 14 del 1991»;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2213 del 13 settembre 2002.

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifica dell'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 agosto 2001, n. 28-79/Leg

1. All'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 agosto 2001, n. 28-79/Leg., il comma 2 è abrogato.

Art. 2

Riapertura del termine previsto dall'art. 5, comma 4, del decreto del presidente della giunta provinciale 27 agosto 2001, n. 28-79/Leg

1. In relazione all'approvazione del «catalogo delle tipologie di servizio» ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del presidente della giunta provinciale 27 agosto 2001, n. 28-79/Leg. il termine previsto dall'art. 5, comma 4, del predetto decreto, per la presentazione delle domande rivolte al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture già esistenti, è riaperto fino al 30 giugno 2003.

2. Restano valide le domande già presentate fino alla data di entrata in vigore di questo regolamento in applicazione delle norme regolamentari previgenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Trento, 16 settembre 2002

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2002
Registro n. 1, foglio n. 9

DELLAI

02R0873

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 agosto 2002, n. 0250/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 2 della legge regionale n. 36/1996 come sostituito dall'art. 158, comma 2, della legge regionale n. 2/2002. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 18 settembre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Premesso che, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, come sostituito dall'art. 158, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, l'amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. disponibilità finanziarie da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi non eccedenti il limite di euro 2.000.000;

Considerato che il comma 3 del citato art. 2 stabilisce che con regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, sono definiti i criteri, la procedura e le modalità, compresi quelli concernenti il calcolo dei contributi attualizzati per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 47 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto di procedere all'approvazione del regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, come sostituito dall'art. 158, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2490 del 12 luglio 2002, come modificata con successiva delibera n. 2675 del 29 luglio 2002;

Decreta:

È approvato il «regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, come sostituito dall'art. 158, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e fare osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 21 agosto 2002

TONDO

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, come sostituito dall'art. 158, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.

Art. 1.

Contenuti e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui all'art. 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominata «legge regionale», cui devono attenersi:

a) il comitato di gestione del fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 106 della legge regionale 9 novembre

1998, n. 13, di seguito denominato «comitato», ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, commi 51 e 52, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13;

b) mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. - Udine, di seguito denominato «Mediocredito»;

c) le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, abilitate ad operare previa sottoscrizione di apposita convenzione con mediocredito, di seguito denominate «Banche»;

d) le società esercenti attività di locazione finanziaria iscritte all'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, abilitate ad operare previa sottoscrizione di apposita convenzione con Mediocredito, di seguito denominate «società».

Art. 2.

Regime d'aiuto

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

Art. 3.

Procedimento contributivo

1. Agli interventi di cui al presente regolamento si applica il procedimento a sportello previsto dall'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente regolamento le piccole e medie imprese che svolgono l'attività nel settore del commercio, del turismo e dei servizi iscritte nel registro delle imprese e, ove previsto, nel registro esercenti il commercio, presso le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura.

2. In relazione alla forma societaria delle imprese richiedenti le agevolazioni, è necessaria anche l'iscrizione al registro regionale delle cooperative.

3. Alle imprese che esercitano l'attività di intermediazione commerciale è richiesta inoltre l'iscrizione all'albo degli agenti e rappresentanti di cui alla legge n. 204/1985.

4. Alle imprese che praticano l'attività di agenzia d'intermediazione è richiesta inoltre l'iscrizione al ruolo degli agenti d'affari in mediazione di cui al regolamento attuativo della legge n. 39/1989 emanato con decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452.

5. I requisiti di piccola e media impresa necessari per poter accedere ai benefici sono quelli individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2001, n. 179/Pres. e successive modificazioni e integrazioni.

6. Le domande di agevolazione possono essere presentate anche da imprese che non abbiano ancora richiesto l'iscrizione ai predetti registri, Albi e ruoli purché siano stati loro attribuiti i numeri di codice fiscale e di partita I.V.A. L'avvenuta iscrizione deve essere comunque documentata e accertata entro la data di concessione dell'agevolazione.

7. Le imprese di servizi richiedenti le agevolazioni non devono essere iscritte all'albo delle imprese artigiane.

Art. 5.

Oggetto dell'agevolazione

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative realizzate da imprese commerciali concernenti:

a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività dell'impresa, ivi compresa l'acquisizione dell'area, le opere murarie e gli impianti tecnologici necessari all'adattamento dei locali stessi;

b) la realizzazione e la sistemazione dei piazzali necessari per il carico e lo scarico delle merci o per il parcheggio di autoveicoli, ivi comprese le opere di recinzione e di urbanizzazione e l'acquisizione dell'area;

c) l'acquisto di automezzi e macchine per il solo trasporto e movimento delle merci;

d) l'acquisto delle attrezzature, macchine d'ufficio e arredi necessari per l'esercizio dell'attività dell'impresa;

e) l'acquisto, anche della sola licenza d'uso, di software per la gestione dell'impresa.

2. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative realizzate da imprese turistiche concernenti:

a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento di immobili adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività dell'impresa, ivi compresa l'acquisizione dell'area, le opere murarie e gli impianti tecnologici necessari all'adattamento degli immobili stessi;

b) la realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere;

c) l'acquisto di macchine, attrezzature, macchine d'ufficio e arredi necessari per l'esercizio dell'attività dell'impresa;

d) la costruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento di strutture e impianti necessari per la nautica da diporto;

e) la costruzione, la trasformazione, il prolungamento e l'ammodernamento di impianti funiviari e delle relative pertinenze, nonché delle piste di discesa alle quali gli impianti stessi sono asserviti;

f) la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di altri impianti e opere inerenti all'attività turistica;

g) l'acquisto, anche della sola licenza d'uso, di software per la gestione dell'impresa.

3. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative realizzate da imprese di servizi concernenti:

a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento degli immobili adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività dell'impresa, ivi compresa l'acquisizione dell'area, le opere murarie e gli impianti tecnologici necessari all'adattamento degli immobili stessi;

b) l'acquisto di beni mobili strumentali strettamente funzionali all'attività esercitata e non suscettibili d'impiego diverso o promiscuo;

c) l'acquisto, anche della sola licenza d'uso, di software per la gestione dell'impresa.

Art. 6.

Condizioni generali d'ammissibilità

1. L'intervento contributivo, previsto dalla legge regionale, non è cumulabile con altre agevolazioni, contributi o benefici pubblici riferiti alle medesime iniziative per gli stessi importi riconosciuti ammissibili ad agevolazione.

2. L'agevolazione deve essere contenuta entro i limiti previsti dal decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2001, n. 179/Pres. e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le iniziative di cui all'art. 5 sono ammissibili a contributo solo se realizzate e destinate alle unità operative situate sul territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

4. Le iniziative sono ammissibili ad agevolazione relativamente alle attività per le quali l'impresa ha ottenuto l'iscrizione ai registri di cui all'art. 4, comma 1, al netto dell'eventuale imposta sul valore aggiunto e di altre imposte e tasse. Del pari sono escluse anche le spese accessorie.

5. La realizzazione dell'iniziativa deve essere di data successiva a quella di presentazione, da parte del soggetto richiedente, della domanda diretta ad ottenere il beneficio.

6. I beni mobili finanziati devono essere nuovi ai fabbrica.

7. Sono ammessi anche investimenti relativi a beni immobili non di proprietà ma posseduti dall'impresa richiedente in base ad un contratto di locazione o comodato avente una durata che ne assicuri la disponibilità fino al termine dell'ammortamento del finanziamento relativamente al quale è concessa l'agevolazione.

8. Nel caso l'iniziativa finanziata sia realizzata direttamente dal soggetto richiedente l'agevolazione, sono ammissibili solo gli oneri sostenuti riferiti ad acquisti di materiale e di servizi di terzi.

9. Il contributo in conto canoni non può essere concesso per il rinnovo di un precedente contratto di locazione finanziaria ovvero per la locazione finanziaria di beni già di proprietà dell'impresa richiedente.

Art. 7.

Vincolo di destinazione dei beni oggetto d'agevolazione

1. I beni oggetto dell'intervento finanziario agevolato non possono essere distolti dall'originaria destinazione né alienati, ceduti in affitto o in comodato, neppure in parte, per tutta la durata del finanziamento.

2. Il soggetto beneficiario degli incentivi, ha altresì l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di almeno cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto dei contributi.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i beni mobili oggetto dell'investimento dimostratisi obsoleti, tecnicamente superati o comunque inidonei all'uso o alla produzione possono essere sostituiti con altri beni della stessa natura o che possano essere utilizzati per le medesime funzioni. Per tali beni non può essere presentata domanda alcuna di agevolazione.

4. Nel caso di conferimento, di cessione d'azienda, ovvero di cessione di ramo d'azienda, comprendente tutti i beni oggetto d'agevolazione, in deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2, l'agevolazione può essere confermata dal comitato all'impresa subentrante, purché la stessa sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Art. 8.

Tipologia degli incentivi

1. Gli interventi agevolativi di cui al presente regolamento sono concessi ai soggetti beneficiari in forma di contributo in conto interessi, con le modalità di cui all'allegato A), in relazione ai finanziamenti bancari finalizzati alla realizzazione, da parte dei predetti soggetti, delle iniziative di cui all'art. 5.

2. Relativamente alle iniziative riferite a beni immobili, le agevolazioni possono essere concesse, a titolo di contributo in conto canoni, anche a fronte di finanziamenti nella forma di locazione finanziaria aventi per oggetto, quindi, beni acquistati o fatti costruire dal locatore su scelte ed indicazioni dell'utilizzatore che ne assume tutti i rischi.

Art. 9.

Condizioni generali delle operazioni di finanziamento bancario

1. Le operazioni di finanziamento, agevolabili ai sensi del presente regolamento, devono avere una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni. Al fine di definire tale durata le banche concedenti il finanziamento devono considerare il tipo e la durata operativa dei beni finanziati.

2. I finanziamenti di cui al presente regolamento possono essere attivati per assicurare una copertura massima del 75% del programma di investimento ritenuto ammissibile.

3. L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolabili è pari ad euro 50.000, quello massimo ad euro 2.000.000.

4. Le operazioni di finanziamento sono poste in essere a tasso fisso pari a quello di riferimento fissato per le operazioni di credito al commercio di durata superiore ai 18 mesi, in vigore all'atto della stipula del contratto di finanziamento. Il tasso annuo così definito, è applicato semestralmente in misura pari alla sua metà.

5. I piani d'ammortamento, che devono prevedere scadenze semestrali posticipate e la corresponsione degli interessi calcolati sui debiti residui con l'utilizzo dell'anno commerciale (360/360), sono definiti in base ad una delle seguenti modalità:

- quota capitale costante;
- rata costante.

6. Fatta salva la durata complessiva dell'operazione, come previsto dal comma 1, il piano di rientro del finanziamento può prevedere anche un periodo di preammortamento, corrispondente a quello di utilizzo del finanziamento stesso, non superiore a 30 mesi. Anche gli interessi di preammortamento, calcolati sugli importi erogati con l'utilizzo dell'anno commerciale (360/360), sono riconosciuti in via posticipata con scadenze semestrali determinate tenendo conto di quelle stabilite per l'ammortamento.

Art. 10.

Condizioni generali delle operazioni di locazione finanziaria immobiliare

1. Le operazioni di locazione finanziaria immobiliare, agevolabili ai sensi del presente regolamento, devono avere una durata non inferiore a otto anni e non superiore a dieci anni. La durata considerata è quella che intercorre tra la data dell'ultima consegna dei beni locati e la data di scadenza dell'ultimo canone. La data di consegna dei beni locati deve corrispondere all'effettiva decorrenza economica dell'operazione.

2. L'importo delle operazioni di locazione finanziaria, da considerare ai fini agevolativi, è quello determinato sottraendo al valore dei beni locati l'importo dell'anticipazione ed il prezzo, al valore attuale, convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione. L'ammontare minimo di tali operazioni è fissato in euro 50.000, quello massimo in euro 2.000.000. Tali finanziamenti possono assicurare una copertura massima del 75% del valore dei beni locati; la sommatoria dell'anticipazione e del prezzo di riscatto, quindi, non può essere inferiore al 25% del valore dei predetti beni.

3. Le operazioni sono poste in essere a tasso fisso pari a quello di riferimento fissato per le operazioni, di credito al commercio di durata superiore ai diciotto mesi, in vigore all'atto della stipula del contratto di locazione. Il tasso annuo così definito, è applicato semestralmente in misura pari alla sua metà.

4. Alle operazioni che prevedono canoni con periodicità diversa rispetto a quella semestrale, sono applicati tassi di periodo equivalenti al tasso semestrale di cui al comma 3.

5. Con esclusione del canone anticipato, i piani finanziari devono prevedere canoni costanti con periodicità semestrale. Sono consentiti anche canoni trimestrali o mensili a condizione che l'insieme dei periodi relativi formino comunque semestri interi. La decorrenza degli interessi è pari alla data dell'ultima consegna dei beni; gli stessi sono riconosciuti in via posticipata e calcolati in base all'anno commerciale (360/360). Non è consentita la capitalizzazione di eventuali oneri di prelocazione.

Art. 11.

Modalità di determinazione dell'agevolazione nel finanziamento bancario

1. I contributi, relativi ai finanziamenti bancari, decorrono dalla data della prima erogazione del finanziamento e cessano con la scadenza dell'ultima rata d'ammortamento. Le agevolazioni non possono essere erogate prima dell'avvenuto completamento dei programmi d'investimento.

2. L'ammontare dei contributi è determinato per differenza tra gli importi per interessi da corrispondere da parte dei soggetti beneficiari, definiti in base alle modalità di cui all'art. 9, e gli interessi calcolati con le medesime modalità sugli stessi debiti residui applicando, però, un tasso corrispondente al 35% di quello di riferimento, fissato per le operazioni di credito al commercio, in vigore all'atto della stipula del contratto di finanziamento. La misura di tale tasso non può comunque essere inferiore al 2% su base annua e l'intervento a carico dell'amministrazione regionale non può in ogni caso superare il 4% sempre su base annua.

3. L'agevolazione compete solo relativamente ad interessi di preammortamento ed alle rate d'ammortamento integralmente da corrispondere da parte dei soggetti beneficiari.

Art. 12.

Modalità di determinazione dell'agevolazione nella locazione finanziaria

1. I contributi relativi ad operazioni di locazione finanziaria decorrono dalla data dell'ultima consegna dei beni locati e quindi dalla sottoscrizione del relativo verbale; cessano con la data di scadenza dell'ultimo canone. L'agevolazione non copre eventuali oneri di prelocazione.

2. L'ammontare dei contributi è determinato per differenza tra gli importi per interessi corrisposti dai soggetti beneficiari, definiti in base alle modalità di cui all'art. 10, e gli interessi calcolati con le medesime modalità sugli stessi debiti residui applicando, però, un tasso corrispondente al 35% di quello di riferimento, fissato per le operazioni di credito al commercio, in vigore all'atto della stipula del contratto di locazione. La misura di tale tasso non può comunque essere inferiore al 2% su base annua e l'intervento a carico dell'amministrazione regionale non può in ogni caso superare il 4% sempre su base annua.

3. L'agevolazione compete solo relativamente ai canoni integralmente pagati da parte dei soggetti beneficiari ed è corrisposta alle imprese semestralmente per tutte le scadenze del periodo.

Art. 13.

Obblighi dei soggetti beneficiari

1. In sede di stipulazione del contratto di finanziamento l'impresa deve obbligarsi:

a) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

b) ad acconsentire l'accesso presso la propria sede e presso le proprie dipendenze, effettivamente interessate dalle iniziative oggetto del finanziamento agevolato, ai funzionari dell'amministrazione regionale ed a quelli della banca, ovvero della società locatrice, concedente il finanziamento per l'esercizio delle funzioni di controllo;

c) a comunicare, mediante lettera raccomandata alla banca concedente il finanziamento oppure alla società locatrice e al comitato, la cessazione dell'attività finanziata, ovvero eventuali modificazioni o trasformazioni dello stato giuridico indicato nella domanda e nel contratto di finanziamento;

d) a rilasciare annualmente, alla banca concedente il finanziamento oppure alla società locatrice, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto dei vincoli di cui all'art. 7.

Art. 14.

Procedura per l'accesso agli interventi agevolati

1. Le domande di agevolazione, il cui schema è approvato con provvedimento del direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, possono essere presentate presso mediocredito, una delle banche oppure una delle società concedente il finanziamento, che dovrà attestare la data di presentazione.

2. Dopo l'avvenuta concessione del finanziamento, la banca - ovvero la società locatrice - trasmette a mediocredito la domanda d'agevolazione che viene acquisita ad una specifica «gestione» appositamente istituita. Alla stessa è attribuito un numero di posizione, progressivo in base all'ordine cronologico di arrivo alla predetta «gestione», che è comunicato alle banche - ovvero dalle società locatrici - ed alle imprese richiedenti. Le domande devono pervenire entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione delle stesse. Mediocredito attiva quindi l'istruttoria tendente a verificare ed accertare la completezza formale e la congruità delle informazioni fornite dalle banche, ovvero dalle società locatrici, e dai soggetti richiedenti.

3. Relativamente alle posizioni per le quali è stato concluso l'iter istruttorio e sulla scorta delle informazioni ricevute ed al tasso di riferimento al momento vigente, mediocredito determina in via provvisoria l'entità dei contributi spettanti e, nell'eventualità le risorse disponibili fossero sufficienti, le sottopone all'esame del comitato. In caso contrario è comunicata, alle imprese richiedenti ed alle banche, ovvero alle società locatrici, la sospensione dell'iter.

4. Ai sensi dell'art. 13, commi 51 e 52, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, il comitato delibera in merito all'ammissibilità

dell'iniziativa, alla concessione dell'agevolazione, alla richiesta di eventuali ulteriori elementi necessari alle proprie determinazioni, al diniego della domanda con adeguata motivazione. In tale sede, in base alle informazioni al momento disponibili ed ai tassi di riferimento vigenti, è definita anche l'intensità lorda dell'aiuto che deve essere contenuta entro i limiti richiamati al comma 2 dell'art. 6.

5. Non oltre i quindici giorni lavorativi successivi, mediocredito comunica alla banca - ovvero alla società locatrice - concedente il finanziamento ed all'impresa richiedente l'esito della domanda.

6. Entro trenta mesi dalla comunicazione di cui al comma precedente, salvo eventuali proroghe stabilite dal comitato nel caso di particolari eventi oggettivi, e comunque dopo l'avvenuta completa erogazione del finanziamento oppure la consegna dei beni locati, pena la decadenza d'ufficio della domanda d'agevolazione, la banca, ovvero la società locatrice trasmette a mediocredito una comunicazione riferita:

a) all'avvenuto accertamento dei requisiti oggettivi ed alla descrizione dell'intervento realizzato con l'indicazione degli importi ammissibili ad agevolazione;

b) alle informazioni circa l'avvenuta stipulazione del contratto di finanziamento;

c) alle informazioni relative all'erogazione del finanziamento bancario oppure alla consegna dei beni locati.

7. Relativamente alle posizioni per le quali è pervenuta la comunicazione di cui al comma precedente, mediocredito attiva l'istruttoria tendente a verificare ed accertare la completezza formale e la congruità delle informazioni fornite dalle banche, ovvero dalle società locatrici e dai soggetti richiedenti. Eventuali variazioni riscontrate, relativamente agli investimenti effettivamente realizzati rispetto alle iniziative originariamente previste, devono essere contenute entro il 20 per cento; nel caso venisse superato tale limite la domanda è nuovamente sottoposta all'esame del comitato.

8. A conclusione dell'iter istruttorio, i fondi di agevolazione sono utilizzati con le seguenti modalità:

a) le quote di contributo relative a scadenze già decorse sono prelevate dalle disponibilità conferite dall'amministrazione regionale e riconosciute ai beneficiari per il tramite delle banche, ovvero delle società locatrici, concedenti i finanziamenti;

b) le quote di contributo relative a scadenze future, invece, sono attualizzate secondo le procedure previste e quindi prelevate dalle predette disponibilità; i contributi sono riconosciuti ai beneficiari per il tramite delle banche - ovvero delle società locatrici - concedenti i finanziamenti in corrispondenza delle scadenze delle rate o dei canoni del finanziamento agevolato.

9. Qualora nel corso dell'istruttoria mediocredito richiedesse il completamento della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, la banca, ovvero la società locatrice, concedente il finanziamento deve far pervenire a mediocredito quanto richiesto entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della richiesta pena la decadenza d'ufficio della domanda d'agevolazione.

10. La documentazione raccolta a diverso titolo dalla banca, ovvero dalla società locatrice, concedente il finanziamento deve essere conservata agli atti della stessa.

11. Nei casi in cui le imprese beneficiarie, per il tramite delle banche, ovvero delle società locatrici, concedenti i finanziamenti, o queste ultime abbiano comunicato a mediocredito di voler rinunciare all'agevolazione, le richieste di ammissione agli interventi agevolativi o le eventuali agevolazioni già concesse decadono.

Art. 15.

Documentazione - Controlli ed accertamenti

1. In fase di erogazione dei finanziamenti le banche interessate acquisiscono agli atti le documentazioni comprovanti l'avvenuta realizzazione delle iniziative e l'effettuazione delle spese oggetto d'agevolazione.

2. Sull'originale della documentazione di spesa la banca concedente il finanziamento deve apporre una stampigliatura con la dicitura «Spesa finanziata in tutto o in parte con intervento agevolato ai sensi dell'art. 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1996, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni». Tale documentazione è conservata dalla banca stessa in originale o in copia conforme all'originale.

3. Relativamente alle operazioni di locazione finanziaria, tutte le fatture emesse, riferite agli anticipi, ai canoni, al riscatto finale, dovranno riportare la medesima dichiarazione di cui al comma 2.

4. Ai fini della regolarità dell'istruttoria delle domande, della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni fanno fede le comunicazioni e le dichiarazioni dei soggetti richiedenti e delle banche, ovvero delle società locatrici, concedenti i finanziamenti.

5. La direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario effettua presso mediocredito, le banche, le società ovvero direttamente presso le imprese, accertamenti a campione per verificare il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti per l'attivazione dei finanziamenti agevolati di cui al presente regolamento.

Art. 16.

Decadenza e revoca dell'agevolazione

1. Il contributo viene revocato quando venga meno il pubblico interesse all'intervento agevolativo, oltreché nei casi in cui vengano posti in essere comportamenti difformi dalle disposizioni della legge regionale e del presente regolamento.

2. Le revoche operano dal primo giorno successivo alla scadenza dell'ultima rata o dell'ultimo canone, relativo ad una semestralità di contributi del finanziamento, antecedente l'evento in ragione del quale dette revoche sono disposte.

3. Il contributo è revocato con l'obbligo di restituzione degli importi eventualmente percepiti, con le modalità di cui all'art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, nei seguenti casi:

a) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento;

b) contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o infedeli;

c) mancato rispetto dell'obbligo quinquennale di destinazione di cui all'art. 7, comma 2.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 7, comma 1, comporta la perdita del contributo a partire dal giorno successivo alla scadenza dell'ultima rata o dell'ultimo canone, relativo ad una semestralità di contributi, del finanziamento agevolato precedente alla data in cui si è verificato l'evento.

5. Le banche e le società locatrici concedenti i finanziamenti sono tenute a segnalare a mediocredito situazioni o fatti che risultino impedimenti alla concessione o al mantenimento della contribuzione alla luce delle disposizioni del presente regolamento e della legge regionale.

6. I contributi erogati che risultino non più di competenza delle imprese, dovranno essere restituiti a mediocredito che li destina in aumento dei fondi disponibili per nuovi interventi contributivi.

Art. 17

Comunicazioni

1. Previo accordo con l'amministrazione regionale circa le modalità di attuazione, tutte le comunicazioni e le trasmissioni di informazioni tra mediocredito e le banche ovvero le società, inerenti la gestione agevolativa di cui al presente regolamento ivi comprese le domande d'agevolazione, possono essere effettuate anche con l'utilizzo di supporti magnetici e/o con l'utilizzo di tecnologie telematiche.

Art. 18.

D u r a t a

1. Il presente regolamento resta in vigore nei limiti dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione del 12 gennaio 2001.

Art. 19.

Norma finale

1. Il presente regolamento non è soggetto all'obbligo della notificazione alla comunità europea, di cui all'art. 88, paragrafo 3, del trattato.

2. Ad avvenuta esecutività il presente regolamento verrà comunicato alla commissione delle comunità europee, tramite la direzione regionale degli affari europei, avvalendosi del formulario (allegato II) del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001.

ALLEGATO A

Modalità di calcolo per l'attualizzazione dei contributi in conto interessi previsti dall'art. 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, come sostituito dall'art. 158, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.

L'attualizzazione dei contributi è determinata applicando la seguente formula all'importo dei contributi stessi, riferiti agli interessi di preammortamento, alle rate d'ammortamento, ovvero ai canoni, scadenti in epoca successiva alla data di prelievo dei fondi conferiti dall'amministrazione regionale.

$$C * \frac{365}{365 + i * g} = V_a$$

dove:

C = importo da attualizzare (contributo da liquidare alle imprese sugli interessi di preammortamento, sulle rate d'ammortamento, ovvero sui canoni);

i = tasso di attualizzazione corrispondente al 70% del tasso di riferimento, fissato per le operazioni di credito al commercio, in vigore alla data di prelievo dei fondi;

g = giorni intercorrenti dalla data di attualizzazione dei contributi, corrispondente a quella di prelievo dei fondi conferiti dall'amministrazione regionale, alla scadenza dell'interesse di preammortamento, della rata, ovvero del canone considerati;

V_a = valore attuale da prelevare dalle disponibilità finanziarie conferite dall'amministrazione regionale.

Visto, il presidente: TONDO

02R0731

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 agosto 2002, n. 0251/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 6 della legge regionale n. 36/1996 come sostituito dall'art. 158, comma 4, della legge regionale n. 2/2002. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 18 settembre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Premesso che, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, come sostituito dall'art. 158, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, l'amministrazione regionale è autorizzata a erogare al mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. disponibilità finanziarie da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi di studi professionali;

Considerato che il comma 3 del citato art. 6 stabilisce che con regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, sono definiti i criteri, la procedura e le modalità, compresi quelli concernenti il calcolo dei contributi attualizzati - per la concessione delle agevolazioni di cui ai

commi 1 e 2 dello stesso articolo, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 47 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto di procedere all'approvazione del regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, come sostituito dall'art. 158, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2491 del 12 luglio 2002, come modificata con successiva delibera n. 2676 del 29 luglio 2002;

Decreta:

È approvato il «regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, come sostituito dall'art. 158, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 21 agosto 2002

TONDO

Regolamento concernente criteri, procedura e modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, come sostituito dall'art. 158, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.

Art. 1.

Contenuti e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui all'art. 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominata «legge regionale», cui devono attenersi:

a) il comitato di gestione del fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 106 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di seguito denominato «comitato», ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, commi 51 e 52, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13;

b) mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. - Udine, di seguito denominato «mediocredito»;

c) le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, abilitate ad operare previa sottoscrizione di apposita convenzione con «Mediocredito», di seguito denominate «banche».

Art. 2.

Regime d'aiuto

1. I contributi, determinati in base a quanto previsto all'allegato B, sono concessi a titolo della regola «*de minimis*» attualmente definita col regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

Art. 3.

Procedimento contributivo

1. Agli interventi di cui al presente regolamento si applica il procedimento a sportello previsto dall'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente regolamento le piccole e medie imprese che svolgono l'attività nel settore del commercio, del turismo e dei servizi, con eccezione di quelle operanti nei settori per i quali non è applicabile il regolamento di cui all'art. 2, e gli studi professionali, iscritti nel registro delle imprese e, ove previsto, nel registro esercenti il commercio presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

2. In relazione alla forma societaria delle imprese richiedenti le agevolazioni, è necessaria anche l'iscrizione al registro regionale delle cooperative.

3. Alle imprese che esercitano l'attività di intermediazione commerciale è richiesta inoltre l'iscrizione all'albo degli agenti e rappresentanti di cui alla legge n. 204/1985.

4. Alle imprese che praticano l'attività di agenzia d'intermediazione è richiesta inoltre l'iscrizione al ruolo degli agenti d'affari in mediazione di cui al regolamento attuativo della legge n. 39/1989 emanato con decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452.

5. I requisiti di piccola e media impresa necessari per poter accedere ai benefici sono quelli individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2001, n. 179/Pres. e successive modifiche e integrazioni.

6. Le domande di agevolazione possono essere presentate anche da imprese che non abbiano ottenuto l'iscrizione ai predetti registri, albi e ruoli purché siano stati loro attribuiti i numeri di codice fiscale e di partita IVA. L'avvenuta iscrizione dovrà essere comunque documentata e accertata entro la data di concessione dell'agevolazione.

7. Le imprese di servizi richiedenti le agevolazioni di cui al presente regolamento non devono essere iscritte all'albo delle imprese artigiane.

Art. 5.

Oggetto dell'agevolazione

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative concernenti:

a) beni strumentali all'attività esercitata:

a.1) l'ammodernamento degli immobili e degli impianti, ivi compreso il loro ampliamento;

a.2) l'acquisto di beni mobili quali automezzi, macchine per la movimentazione delle merci, attrezzature, macchine d'ufficio ed arredi;

a.3) l'acquisto, anche della sola licenza d'uso, di software per la gestione d'impresa;

b) interventi per il potenziamento della struttura aziendale quali:

b.1) la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare la qualità dei servizi prestati quali:

l'introduzione del HACCP nelle aziende di somministrazione di alimenti e bevande;

l'introduzione dei sistemi di qualità compresa la certificazione ISO 9000 e/o VISION 2000;

b.2) gli investimenti per dimostrazioni e pubblicità;

b.3) la costituzione di scorte e campionamenti;

b.4) l'acquisizione di assistenza tecnica e consulenza per l'adozione di nuove tecniche gestionali;

b.5) il rafforzamento della struttura finanziaria aziendale tramite il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio termine.

Art. 6.

Condizioni generali d'ammissibilità

1. L'intervento contributivo, previsto dalla legge regionale, non è cumulabile con altre agevolazioni, contributi o benefici pubblici riferiti alle medesime iniziative per gli stessi importi riconosciuti ammissibili ad agevolazione.

2. Le iniziative di cui all'art. 5, lettere a.1), a.2), a.3), b.1) e b.3) sono ammissibili a contributo solo se realizzate e destinate alle unità operative situate sul territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. L'ammissione alle agevolazioni delle rimanenti iniziative,

specificate all'art. 5, lettere b.2), b.4 e b.5) è consentita a condizione che la sede legale del richiedente ed almeno un'unità operativa siano collocate sul predetto territorio regionale.

3. Le iniziative sono ammissibili ad agevolazione relativamente alle attività per le quali l'impresa ha ottenuto l'iscrizione ai registri di cui all'art. 4, comma 1, al netto dell'eventuale imposta sul valore aggiunto e di altre imposte e tasse. Del pari sono escluse anche le spese accessorie.

4. La realizzazione dell'iniziativa deve essere di data successiva a quella di presentazione, da parte del soggetto richiedente, della domanda diretta ad ottenere il beneficio.

5. I beni mobili finanziati devono essere nuovi di fabbrica.

6. L'acquisto di automezzi di servizio è ammissibile se trattasi di autocarri per il trasporto di merci. L'unica deroga è consentita per gli agenti ed i rappresentanti di commercio iscritti all'albo per i quali è ammissibile anche l'acquisto di autovetture.

7. L'acquisto delle scorte di magazzino, di cui al punto b.3) dell'art. 5, è consentito nel limite del 20% dell'iniziativa complessivamente realizzata.

8. Sono ammessi anche investimenti relativi a beni immobili non di proprietà, ma posseduti dall'impresa richiedente in base ad un contratto di locazione o comodato avente una durata che ne assicuri la disponibilità fino al termine dell'ammortamento del finanziamento relativamente al quale è concessa l'agevolazione.

9. Nel caso l'iniziativa finanziata sia realizzata direttamente dal soggetto richiedente l'agevolazione, sono ammissibili solo gli oneri sostenuti riferiti ad acquisti di materiale e di servizi di terzi.

10. L'operazione di consolidamento di debiti a breve in debiti a medio termine è ammessa soltanto in presenza di una situazione, accertata dalla banca concedente il finanziamento, non irrimediabilmente compromessa e deve essere finalizzata al riequilibrio ed al risanamento della situazione finanziaria aziendale. Per tali scopi, è ammessa la concessione di un solo intervento contributivo relativamente alla medesima impresa.

Art. 7.

Vincolo di destinazione dei beni oggetto d'agevolazione

1. I beni oggetto dell'intervento finanziario agevolato non possono essere distolti dall'originaria destinazione né alienati, ceduti in affitto o in comodato, neppure in parte, per tutta la durata del finanziamento.

2. Il soggetto beneficiario degli incentivi, ha altresì l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di almeno cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto dei contributi.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i beni mobili oggetto dell'investimento dimostratisi obsoleti, tecnicamente superati o comunque inidonei all'uso o alla produzione possono essere sostituiti con altri beni della stessa natura o che possano essere utilizzati per le medesime funzioni. Per tali beni non può essere presentata domanda alcuna di agevolazione.

4. Nel caso di conferimento, di cessione d'azienda, ovvero di cessione di ramo d'azienda, comprendente tutti i beni oggetto d'agevolazione, in deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2, l'agevolazione può essere confermata dal comitato all'impresa subentrante, purché la stessa sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Art. 8.

Tipologia degli incentivi

1. Gli interventi agevolativi di cui al presente regolamento sono concessi ai soggetti beneficiari in forma di contributo in conto interessi, con le modalità di cui all'allegato A, in relazione a finanziamenti finalizzati alla realizzazione, da parte dei predetti soggetti, delle iniziative di cui all'art. 5.

Art. 9.

Condizioni generali delle operazioni di finanziamento

1. Le operazioni di finanziamento, agevolabili ai sensi del presente regolamento, devono avere una durata non inferiore a due anni

e non superiore a cinque anni. Al fine di definire tale durata le banche concedenti il finanziamento devono considerare il tipo e la durata operativa dei beni finanziati. Nell'eventualità l'operazione prevedesse anche iniziative comprese tra quelle di cui al punto a.1) dell'art. 5, la durata dell'operazione dovrà essere necessariamente di cinque anni.

2. I finanziamenti di cui al presente regolamento possono essere attivati per assicurare una copertura massima del 75% del programma di investimento ritenuto ammissibile.

3. L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolabili è pari ad euro 10.000, quello massimo ad euro 100.000.

4. Le operazioni di finanziamento sono poste in essere a tasso fisso pari a quello di riferimento fissato per le operazioni di credito al commercio di durata superiore ai diciotto mesi, in vigore all'atto della stipula del contratto di finanziamento. Il tasso annuo così definito, è applicato semestralmente in misura pari alla sua metà.

5. I piani d'ammortamento, che devono prevedere scadenze semestrali posticipate e la corresponsione degli interessi calcolati sui debiti residui con l'utilizzo dell'anno commerciale (360/360), sono definiti in base ad una delle seguenti modalità:

quota capitale costante;

rata costante.

6. L'erogazione del finanziamento deve avvenire in unica soluzione ed il piano di rientro non può in alcun caso prevedere un periodo di preammortamento.

Art. 10.

Modalità di determinazione dell'agevolazione

1. I contributi decorrono dalla data dell'erogazione del finanziamento e cessano con la scadenza dell'ultima rata d'ammortamento. Le agevolazioni non possono essere erogate prima dell'avvenuto completamento dei programmi d'investimento.

2. L'ammontare dei contributi è determinato per differenza tra gli importi per interessi corrisposti dai soggetti beneficiari, definiti in base alle modalità di cui all'art. 9, e gli interessi calcolati con le medesime modalità sugli stessi debiti residui applicando, però, un tasso corrispondente al 50% di quello di riferimento, fissato per le operazioni di credito al commercio di durata superiore ai diciotto mesi, in vigore all'atto della stipula del contratto di finanziamento.

Art. 11.

Obblighi dei soggetti beneficiari

1. In sede di stipulazione del contratto di finanziamento l'impresa deve obbligarsi:

a) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

b) ad acconsentire l'accesso presso la propria sede e presso le proprie dipendenze, effettivamente interessate dalle iniziative oggetto del finanziamento agevolato, ai funzionari dell'amministrazione regionale ed a quelli della banca concedente il finanziamento per l'esercizio delle funzioni di controllo;

c) a comunicare, mediante lettera raccomandata alla banca concedente il finanziamento e al comitato la cessazione dell'attività finanziata, ovvero eventuali modificazioni o trasformazioni dello stato giuridico indicato nella domanda e nel contratto di finanziamento;

d) a rilasciare annualmente alla banca concedente il finanziamento una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto dei vincoli di cui all'art. 7.

Art. 12.

Procedura per l'accesso agli interventi agevolati

1. Le domande di agevolazione, il cui schema è approvato con provvedimento del direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, possono essere presentate presso le banche concedenti i finanziamenti che dovranno certificare la data di presentazione.

2. Dopo l'avvenuta completa erogazione del finanziamento, la banca trasmette a mediocredito la domanda d'agevolazione presentata corredata da una dichiarazione riferita:

all'avvenuto accertamento dei requisiti soggettivi del richiedente;

alle informazioni circa l'avvenuta stipulazione del contratto ed erogazione del finanziamento;

alla descrizione dell'intervento realizzato con l'indicazione degli importi ammissibili ad agevolazione;

all'avvenuto accertamento dei requisiti oggettivi dell'iniziativa finanziata.

3. La documentazione raccolta dalla banca concedente il finanziamento deve essere conservata agli atti della stessa.

4. Presso mediocredito è istituita una specifica «gestione» alla quale affluiscono le domande, complete della predetta dichiarazione rilasciata dalla banca concedente il finanziamento. Alle stesse verrà attribuito un numero di posizione progressivo in base all'ordine cronologico di arrivo alla predetta «gestione».

5. Le domande devono pervenire a mediocredito entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di presentazione delle stesse e comunque non oltre sessanta giorni dall'erogazione del finanziamento oggetto di contributo.

6. Nell'eventualità l'istanza agevolativa prevedesse anche iniziative comprese tra quelle di cui al punto *a.1)* dell'art. 5, i termini sopra specificati sono stabiliti in due anni dalla data di presentazione della domanda e sessanta giorni dall'erogazione del finanziamento. In tali casi è consentito alla banca anticipare la trasmissione della sola domanda a mediocredito, senza che il relativo finanziamento sia già stato completamente erogato. L'istanza dovrà essere corredata da una comunicazione della banca relativa all'avvenuta concessione del finanziamento. Per tali posizioni, l'istruttoria per la concessione del contributo è sospesa fin quando non perviene la dichiarazione contenente le informazioni di cui al secondo comma del presente articolo.

7. Entro i quindici giorni lavorativi dalla ricezione delle domande è comunicato in forma scritta (posta o telefax) alle imprese richiedenti ed alle banche concedenti i finanziamenti il numero di posizione assegnato e, relativamente ai finanziamenti non ancora erogati, la sospensione dell'iter per la concessione dell'agevolazione.

8. Relativamente alle domande ricevute, mediocredito attiva l'istruttoria tendente a verificare ed accertare:

la completezza formale e la congruità delle informazioni fornite dalle banche e dai soggetti richiedenti;

con riferimento alla data di ricevimento della domanda, la disponibilità dei fondi.

9. Qualora nel corso dell'istruttoria mediocredito richiedesse il completamento della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, la banca concedente il finanziamento deve far pervenire a mediocredito quanto richiesto entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della richiesta pena la decadenza d'ufficio della domanda d'agevolazione.

10. Relativamente alle posizioni con finanziamento completamente erogato e per le quali è stato concluso l'iter istruttorio, mediocredito determina l'entità dei contributi spettanti e le sottopone all'esame del comitato.

11. Ai sensi dell'art. 13, commi 51 e 52, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, il comitato delibera in merito all'ammissibilità dell'iniziativa, alla concessione dell'agevolazione, alla richiesta di eventuali ulteriori elementi necessari alle proprie determinazioni, al diniego della domanda con adeguata motivazione.

12. Entro i quindici giorni lavorativi successivi, mediocredito comunica alla banca concedente il finanziamento ed all'impresa richiedente l'esito della domanda e, nel caso di accoglimento, trasmette un dettaglio dei contributi che verranno erogati alle diverse scadenze.

13. L'agevolazione di cui al presente regolamento può essere riconosciuta ai soggetti beneficiari solamente dopo aver accertato che il nuovo aiuto non fa salire l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi nel periodo di riferimento di tre anni ad un livello eccedente il massimale di 100.000 euro. Al fine di effettuare tale verifica, è ammessa la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dell'impresa beneficiaria relativa a tutti i contri-

buti «*de minimis*» eventualmente ottenuti dall'impresa stessa nell'ultimo triennio precedente alla data di concessione dell'agevolazione in argomento.

14. Contemporaneamente alla comunicazione di avvenuta concessione dell'agevolazione, mediocredito procede all'utilizzo dei fondi di agevolazione con le seguenti modalità:

le quote di contributo relative a scadenze già decorse sono prelevate dalle disponibilità conferite dall'amministrazione regionale e riconosciute ai beneficiari per il tramite delle banche concedenti i finanziamenti;

le quote di contributo relative a scadenze future, invece, sono attualizzate secondo le procedure previste e quindi prelevate dalle predette disponibilità; i contributi sono riconosciuti ai beneficiari per il tramite delle banche concedenti i finanziamenti in corrispondenza delle scadenze delle rate del finanziamento agevolato.

15. Nei casi in cui le imprese beneficiarie, per il tramite delle banche concedenti i finanziamenti, o queste ultime abbiano comunicato a mediocredito di voler rinunciare all'agevolazione, le richieste di ammissione agli interventi agevolativi o le eventuali agevolazioni già concesse decadono.

Art. 13.

Documentazione controlli ed accertamenti

1. In fase di erogazione dei finanziamenti le banche interessate acquisiscono agli atti le documentazioni comprovanti l'avvenuta realizzazione delle iniziative e l'effettuazione delle spese oggetto d'agevolazione.

2. Sull'originale della documentazione di spesa la banca concedente il finanziamento deve apporre, dopo la concessione dell'agevolazione, una stampigliatura con la dicitura «spesa finanziata in tutto o in parte con intervento agevolato ai sensi dell'art. 6 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1996, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni». Tale documentazione è conservata dalla banca stessa in originale o in copia conforme all'originale.

3. Relativamente alle operazioni di consolidamento di debiti a breve in debiti a medio termine, previste dal punto *b.5)* dell'art. 5, la banca concedente il finanziamento redige una relazione istruttoria con la quale, raffrontando attività e passività a breve termine dell'impresa richiedente, determina l'importo della passività da consolidare.

4. Ai fini della regolarità dell'istruttoria delle domande, della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni fanno fede le comunicazioni e le dichiarazioni dei soggetti richiedenti e delle banche concedenti i finanziamenti.

5. La direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario effettua presso mediocredito, le banche, ovvero direttamente presso le imprese, accertamenti a campione per verificare il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti per l'attivazione dei finanziamenti agevolati di cui al presente regolamento.

Art. 14.

Decadenza e revoca dell'agevolazione

1. Il contributo viene revocato quando venga meno il pubblico interesse all'intervento agevolativo oltretutto nei casi in cui vengano posti in essere comportamenti difformi dalle disposizioni della legge regionale e del presente regolamento.

2. Le revocazioni operano dal giorno successivo all'evento in ragione del quale dette revocazioni sono disposte.

3. Il contributo è revocato con l'obbligo di restituzione degli importi eventualmente percepiti, con le modalità di cui all'art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, nei seguenti casi:

a) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento;

b) contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o infedeli;

c) mancato rispetto dell'obbligo quinquennale di destinazione di cui al comma 2 dell'art. 7.

4. Le banche concedenti i finanziamenti sono tenute a segnalare a mediocredito situazioni o fatti che risultino impeditivi alla concessione o al mantenimento della contribuzione alla luce delle disposizioni del presente regolamento e della legge regionale.

5. I contributi erogati che risultino non più di competenza delle imprese, dovranno essere restituiti a mediocredito che li destina in aumento dei fondi disponibili per nuovi interventi contributivi.

Art. 15.

Comunicazioni

1. Previo accordo con l'amministrazione regionale circa le modalità di attuazione, tutte le comunicazioni e le trasmissioni di informazioni tra mediocredito e le banche, inerenti la gestione agevolativa di cui al presente regolamento ivi comprese le domande d'agevolazione, possono essere effettuate anche con l'utilizzo di supporti magnetici e/o con l'utilizzo di tecnologie telematiche.

Art. 16.

Durata

1. Il presente regolamento resta in vigore nei limiti dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione del 12 gennaio 2001.

ALLEGATO A

Modalità di calcolo per l'attualizzazione dei contributi in conto interessi previsti dall'art. 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.

L'attualizzazione dei contributi è determinata applicando la seguente formula all'importo dei contributi stessi, riferiti alle rate d'ammortamento scadenti in epoca successiva alla comunicazione di avvenuta concessione dell'agevolazione trasmessa da mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. alle banche concedenti i finanziamenti ed ai beneficiari dell'agevolazione, corrispondente alla data di prelievo dei fondi conferiti dall'amministrazione regionale.

$$C * \frac{365}{365 + i * g} = V_a$$

dove:

- C = importo da attualizzare (contributo da liquidare alle imprese sulle rate d'ammortamento);
- i = tasso di attualizzazione corrispondente al 70% del tasso di riferimento, fissato per le operazioni di credito al commercio, in vigore alla data di prelievo dei fondi;
- g = giorni intercorrenti dalla data di attualizzazione dei contributi, corrispondente a quella di prelievo dei fondi conferiti dall'amministrazione regionale, alla scadenza della rata considerata;
- V_a = valore attuale da prelevare dalle disponibilità finanziarie conferite dall'amministrazione regionale.

ALLEGATO B

Contributi in conto interessi previsti dall'art. 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Definizioni necessarie alla determinazione dell'entità dell'aiuto *de minimis*.

I parametri da utilizzarsi per il conteggio, previsto dal regolamento n. 69/2001 della commissione delle Comunità europee del 12 gennaio 2001 relativo agli aiuti di importanza minore, dell'aiuto accordato con il contributo concesso ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli di seguito definiti.

Data di concessione: la data di concessione dell'agevolazione da parte del comitato di gestione del fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 106, comma 7, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

Tasso di attualizzazione: tasso di riferimento fissato dalla commissione ed in vigore alla data di concessione.

Aiuto: sommatoria dei seguenti elementi:

a) ammontare dei contributi, determinati in base alle modalità di cui all'art. 10 del regolamento, relativamente alle sole rate del finanziamento già scadute precedentemente alla data di concessione dell'agevolazione;

b) equivalente sovvenzione lordo (E.S.L.) dell'aiuto a scadere ossia il valore attuale, alla data di concessione dell'agevolazione, dei contributi determinati in base alle modalità di cui all'art. 10 del regolamento, relativamente alle rate del finanziamento non scadute.

Calcolo dell'E.S.L.: l'equivalente sovvenzione lordo è così definito:

$$ESL = \sum_{k=1}^n \frac{A_k}{(1 + t_{att}/100)^{(g/360 + (k-1)/2)}}$$

dove:

n: numero rate totali da considerare;

g: numero giorni intercorrenti tra la data di concessione dell'agevolazione e la prima rata da considerare;

t_{att}: tasso nominale annuo di attualizzazione;

k: variabile da 1 a n;

A_k: agevolazione riferibile alla k-esima rata da considerare.

Visto, *il presidente*: TONDO

02R0732

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 26 novembre 2002, n. 11.

Regolamento per la gestione tecnica e finanziaria degli interventi sulla rete ferroviaria regionale in concessione a norma dell'art. 23 della legge regionale 22 ottobre 1998, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

(Pubblicato nel 1° supp. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 29 novembre 2002)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento regionale:

TITOLO I

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per la gestione tecnica e finanziaria degli interventi infrastrutturali sulla rete ferroviaria regionale in regime di concessione.

In particolare sono disciplinate le modalità e le procedure per l'approvazione e la realizzazione dei progetti relativi agli interventi infrastrutturali di cui all'art. 2.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli interventi infrastrutturali individuati nel contratto di programma relativo agli investimenti sulla rete ferroviaria regionale finalizzati allo sviluppo e alla valorizzazione della rete.

2. Per sviluppo e valorizzazione della rete infrastrutturale si intende il singolo intervento o il complesso di interventi i quali, agendo sulle infrastrutture, determinano effetti apprezzabili di miglioramento in termini di utilizzo delle stesse sotto il profilo del potenziamento del servizio, del miglioramento qualitativo della mobilità e della salvaguardia dell'ambiente.

3. Agli effetti dell'ambito di applicazione sono altresì considerati quegli interventi di manutenzione straordinaria che sono riconducibili alle finalità previste dal comma 2.

TITOLO II
RUOLI E ATTIVITÀ

Art. 3.

Attività della Regione

1. La Regione svolge il ruolo di soggetto titolare della rete ferroviaria data in concessione attraverso le seguenti attività:

la determinazione degli interventi infrastrutturali e l'individuazione delle relative priorità nel contratto di programma per gli investimenti sulla rete regionale in concessione e nei suoi aggiornamenti annuali;

il coordinamento della programmazione finanziaria degli investimenti relativi alla rete ferroviaria in concessione in rapporto alle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali medesimi;

la concertazione ed acquisizione del consenso degli enti locali territorialmente interessati tramite la promozione degli strumenti della programmazione negoziata e degli strumenti di semplificazione e accelerazione procedurale, quali la conferenza dei servizi, per la valutazione ed approvazione delle progettazioni inerenti gli interventi infrastrutturali;

la verifica della congruità tecnica ed economica delle progettazioni degli interventi infrastrutturali medesimi;

il monitoraggio delle fasi di realizzazione degli interventi infrastrutturali e dell'erogazione delle relative risorse finanziarie sulla base degli stati di avanzamento della progettazione e della esecuzione dei lavori;

l'acquisizione al patrimonio indisponibile regionale dei beni immobili derivanti dagli interventi infrastrutturali e l'attribuzione del valore catastale ai fini del conto patrimoniale.

Art. 4.

Attività del soggetto concessionario della rete ferroviaria regionale

1. Al soggetto concessionario della rete ferroviaria regionale compete lo svolgimento delle attività di progettazione, stazione appaltante, direzione lavori, collaudo degli interventi infrastrutturali previsti nel contratto di programma per gli investimenti sulla rete regionale in concessione e nei suoi aggiornamenti annuali. Lo svolgimento di dette attività, comporta l'assunzione delle relative responsabilità sotto i seguenti profili:

applicazione della normativa professionale e della normativa tecnica vigente nel settore dei lavori pubblici;

applicazione della normativa tecnica vigente riguardante la sicurezza nelle fasi sia di progettazione sia di esecuzione;

valutazione tecnica del livello di redditività degli interventi infrastrutturali per la dimostrazione dell'incidenza sui costi di gestione della rete ferroviaria;

raccolta, elaborazione ed implementazione dei dati da sottoporre a monitoraggio;

redazione di proposte per l'aggiornamento annuale del contratto di programma per gli investimenti;

proposta di individuazione giuridica dei beni immobili derivanti dagli interventi infrastrutturali come patrimonio indisponibile regionale, formalizzazione di verbale di consegna dal quale evincere il titolo di acquisizione al patrimonio regionale ai fini delle conseguenti vulture catastali e trascrizioni immobiliari.

TITOLO III

MODALITÀ DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI

Art. 5.

Modalità per la verifica degli studi di fattibilità

1. Gli studi di fattibilità sono programmati in apposito allegato al contratto di programma per gli investimenti, sono soggetti alla valutazione di merito contemplata al successivo art. 11, al fine di consentire le conseguenti determinazioni di investimento e l'ulteriore sviluppo della progettazione.

2. La validazione degli studi di fattibilità è comunicata con nota del responsabile del procedimento al soggetto concessionario.

3. La validazione degli studi di fattibilità si esprime anche sulla finanziabilità delle successive fasi progettuali, sia in termini di opportunità, sia in termini di disponibilità dei relativi fondi.

Art. 6.

Modalità per la verifica dei progetti preliminari

1. I progetti preliminari degli interventi previsti in allegato al contratto di programma per gli investimenti sono soggetti alla verifica contemplata al successivo art. 12 al fine di individuare le condizioni per lo sviluppo della progettazione definitiva.

2. La validazione dei progetti preliminari è comunicata con nota del responsabile del procedimento al soggetto concessionario.

Art. 7.

Modalità per l'approvazione tecnico-economica dei progetti definitivi

1. I progetti definitivi degli interventi previsti in allegato al contratto di programma per gli investimenti sono soggetti alla verifica contemplata al successivo art. 11.

2. In sede istruttoria per l'approvazione dei progetti definitivi si verifica l'esito favorevole della valutazione in ordine alla sicurezza ferroviaria a norma del d.P.R. 753/1980 resa a cura degli uffici preposti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. In sede istruttoria per l'approvazione dei progetti definitivi di lavori di importo superiore a 25 milioni di euro, finanziati per almeno il 50% dallo Stato, il responsabile di fase autorizza il soggetto concessionario ad acquisire il parere obbligatorio della commissione interministeriale prevista dalla legge n. 1221/1952, il cui parere tiene luogo di quello del consiglio dei lavori pubblici.

4. L'approvazione dei progetti definitivi è assunta con decreto del dirigente responsabile del procedimento, anche per gli effetti di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere.

Art. 8.

Articolazioni generali del procedimento

1. Le progettazioni inerenti gli interventi infrastrutturali di cui all'art. 2, sono presentate alla Regione Lombardia, Direzione generale infrastrutture e mobilità, Unità organizzativa infrastrutture ferroviarie.

2. È nominato responsabile del procedimento un dirigente dell'unità organizzativa competente: con decreto del direttore generale competente si procede alla nomina, alla declaratoria delle responsabilità connesse e alla decorrenza di tale attribuzione.

3. Al responsabile del procedimento competono gli adempimenti previsti all'art. 11, legge regionale 30 dicembre 1999, n. 30 «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare gli accertamenti istruttori e l'adozione delle determinazioni previste per gli studi di fattibilità, le progettazioni di livello preliminare e di livello definitivo.

4. Il responsabile del procedimento può assegnare le responsabilità di fase istruttoria e di fase di monitoraggio ad altro funzionario della medesima struttura organizzativa.

5. Al responsabile del procedimento compete, altresì, l'indizione delle Conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 19 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9, ai fini dell'approvazione dei progetti preliminari e definitivi degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 2. Qualora l'indizione di conferenza di servizi intervenga durante il decorso temporale dei procedimenti di cui al presente atto, i termini di conclusione procedimentale previsti al comma 8 sono sospesi fino alla assunzione delle determinazioni di conferenza di servizi.

6. Al responsabile del procedimento compete, caso per caso, la facoltà di richiedere al soggetto concessionario l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni e assensi comunque denominati richiesti dalla normativa vigente per l'approvazione dei progetti definitivi.

7. Il responsabile del procedimento, per supportare le risultanze delle istruttorie tecniche derivanti dall'esame di studi di fattibilità, di progettazioni preliminari e di progettazioni definitive inerenti gli interventi infrastrutturali di cui all'art. 2 può avvalersi di apporti tecnico-specialistici provenienti sia da strutture regionali competenti sia da strutture esterne, qualora le specifiche professionalità richieste non siano rinvenibili nell'ambito delle strutture regionali.

8. Il termine di conclusione del procedimento è fissato in sessanta giorni sia per l'approvazione tecnico-economica delle progettazioni definitive, sia per la validazione degli studi di fattibilità e delle progettazioni preliminari.

9. Il decorso del termine di cui al comma 8, resta sospeso dalla data di richiesta di elementi istruttori da parte del responsabile del procedimento e fino alla data di presentazione degli stessi.

10. Nel decorso del termine per l'approvazione tecnico-economica delle progettazioni definitive di cui al comma 8, non sono ricompresi gli adempimenti procedurali finalizzati allo stanziamento finanziario regionale.

11. Nel decorso del termine per l'approvazione tecnico-economica delle progettazioni definitive di cui al comma 8 non sono ricompresi gli adempimenti procedurali necessari per l'acquisizione del parere obbligatorio della commissione interministeriale prevista dalla legge n. 1221/1952.

TITOLO IV

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI FERROVIARI

Art. 9.

Fasi e livelli di valutazione

1. Gli interventi infrastrutturali di cui all'art. 2 rispondono a criteri di coerenza con gli strumenti della programmazione regionale, perseguono gli obiettivi annualmente declinati con il DPEFR e risultano individuati nell'aggiornamento annuale del contratto di programma per gli investimenti sulla rete regionale data in concessione.

2. La valutazione degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 2 si articola nei livelli dello studio di fattibilità, del progetto preliminare e del progetto definitivo.

3. È ammissibile caso per caso la valutazione di interventi infrastrutturali sulla base di livelli di progettazione preliminare o definitiva.

4. Nella predisposizione e presentazione delle singole fasi progettuali il soggetto concessionario assicura la rispondenza alle prescrizioni di elaborazione e composizione proprie della normativa tecnica vigente nel settore dei lavori pubblici.

Art. 10.

Valutazione programmatica e di fattibilità tecnico-economica

1. La valutazione degli studi di fattibilità relativi agli interventi infrastrutturali di cui all'art. 2 è finalizzata alla assunzione delle decisioni di investimento, e costituisce base del processo progettuale degli interventi medesimi.

2. Ai fini della elaborazione e valutazione degli studi di fattibilità le linee guida delineate nel documento «Studi di fattibilità delle opere

pubbliche - guida per la certificazione da parte dei Nuclei regionali di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV)», adottato nella conferenza dei Presidenti delle Regioni in data 8 marzo 2001, costituiscono il riferimento per contenuti e metodologie da adottare negli studi medesimi, fino alla emanazione di nuove disposizioni.

Art. 11.

Valutazione dei progetti preliminare e definitivo

1. L'istruttoria tecnico-economica per la valutazione del progetto procede in via preliminare alla verifica di coerenza con i contenuti del contratto di programma per gli investimenti operante in quella data, alla verifica di coerenza con gli esiti di valutazione delle fasi di studio o di progetto antecedenti, alla valutazione delle eventuali necessità di ricorso alle procedure di concertazione ed acquisizione del consenso degli enti locali territorialmente interessati.

2. L'istruttoria tecnico-economica per la valutazione del progetto procede in via secondaria alla verifica di ottemperanza della normativa tecnica vigente nel settore dei lavori pubblici riferita ai livelli di dettaglio prescritti per le differenti tipologie progettuali ed esamina:

la rispondenza del progetto agli indirizzi di programmazione regionale;

il rispetto dei criteri di priorità;

le fonti di finanziamento, la loro disponibilità ed adeguatezza ai fini della copertura dell'intervento infrastrutturale;

l'assunzione di responsabilità del progetto da parte del progettista e la sua idoneità;

la completezza e adeguatezza della documentazione sotto il profilo tecnico, economico e amministrativo;

la presenza di relazioni geologiche, geotecniche a base delle scelte progettuali, di relazioni di calcolo di strutture e impianti, con riferimento alle normative adottate;

la correlazione delle scelte progettuali alla funzionalità, gestione e manutenzione dell'intervento;

l'effettiva adozione delle misure e dei criteri di sicurezza nella fase progettuale e nella fase esecutiva;

l'adeguatezza del computo metrico-estimativo e dei prezzi unitari adottati;

il quadro economico dell'intervento;

la completezza dello studio di impatto ambientale, ove prescritto;

l'effettiva acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni e assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente e le dichiarazioni inerenti il rispetto di normative applicabili alle progettazioni;

la necessità di ricorso alla dichiarazione di pubblica utilità e di predisposizione dei piani di esproprio.

3. Per una sintesi delle risultanze istruttorie derivanti dall'esame del progetto preliminare e definitivo e per l'espressione della valutazione conclusiva da parte del responsabile dell'istruttoria è compilata apposita scheda.

TITOLO V

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Art. 12.

Monitoraggio delle fasi di progettazione ed esecuzione degli interventi

1. L'attività di monitoraggio procede dalle fasi di studio e di progettazione, anche in forma esecutiva, alle fasi di appalto e consegna lavori fino all'esecuzione integrale dell'intervento infrastrutturale ed al suo collaudo.

2. Per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio il responsabile del procedimento individua il responsabile specifico di attività, il cui nominativo risulta a conoscenza del concessionario.

3. Il monitoraggio si fonda su apposita base informativa e documentale redatta a cura del soggetto concessionario, dalla quale devono risultare:

i tempi di progettazione e di attuazione dell'intervento infrastrutturale;

le procedure di affidamento dell'appalto, il rilevamento dei ribassi d'asta conseguiti, le eventuali varianti in corso d'opera, compresi gli oneri relativi;

le procedure di affidamento della direzione lavori e le procedure di attuazione delle norme in materia di sicurezza nella fase esecutiva;

le eventuali modifiche del quadro economico raffrontate al quadro economico approvato in esito all'istruttoria tecnico-economica sul progetto definitivo;

l'andamento dei flussi finanziari appostati, con particolare riguardo alle procedure di svincolo dei fondi;

gli stati di avanzamento lavori e la predisposizione dei relativi certificati di pagamento da inoltrare ai fini della liquidazione;

il rilevamento delle cause di ritardo o di interruzione delle realizzazioni, comprese le vertenze con l'appaltatore o terzi;

i tempi e le modalità di collaudo delle opere.

4. Il responsabile della fase di monitoraggio organizza i dati documentali ricevuti dal concessionario e propone al responsabile di procedimento un rapporto periodico trimestrale sull'andamento delle fasi oggetto di monitoraggio. Il rapporto segnala gli ostacoli amministrativi, finanziari o tecnici e propone i provvedimenti e/o le azioni correttive adottabili; individua, altresì, i progetti non più attivabili o completabili e la conseguente disponibilità di risorse non utilizzate ai fini di rimodulare la programmazione finanziaria degli interventi. Ogni evento di ostacolo alla realizzazione degli interventi deve essere oggetto di tempestiva segnalazione, indipendentemente dalla periodicità del rapporto.

Art. 13.

Modalità di erogazione delle risorse finanziarie

1. Il responsabile del procedimento provvede, sulla base degli stati di avanzamento lavori e dei relativi certificati di pagamento, e previe le opportune verifiche, all'avvio della procedura di liquidazione entro il termine di venti giorni lavorativi dalla data della relativa richiesta.

2. Il pagamento interviene, in subordine all'avvenuto introito delle risorse statali corrispondenti, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della nota di liquidazione da parte della ragioneria regionale.

3. Ostacoli o ritardi nelle procedure di erogazione delle risorse finanziarie sono tempestivamente segnalati alla concessionaria ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 14.

Attività di collaudo dei lavori e delle forniture

1. Il concessionario, nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti, comunica alla Regione la tipologia delle operazioni di collaudo (certificato di regolare esecuzione, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo in corso d'opera) che ritiene appropriata alla realizzazione.

2. Nel caso di collaudo tecnico-amministrativo, la Regione può richiedere la nomina di componente tecnico nella commissione di collaudo, da reperire nell'albo regionale dei collaudatori a norma dell'art. 32 della legge regionale n. 70/1983.

Art. 15.

Procedure finali

1. A seguito del verbale di collaudo avente ad esito la regolare esecuzione delle opere, la Regione acquisisce al patrimonio indisponibile regionale i beni immobili derivanti dagli interventi infrastrutturali eseguiti sulla base di verbale di consegna formalizzato dal soggetto concessionario ai fini delle volture catastali e delle trascrizioni immobiliari.

2. A collaudo eseguito il concessionario è tenuto ad effettuare la valutazione delle ricadute derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio degli interventi infrastrutturali eseguiti sul bilancio di gestione della rete nel successivo quinquennio. Tale valutazione può costituire oggetto di adeguamento dei corrispettivi per la gestione della infrastruttura ferroviaria nel relativo contratto di programma.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 26 novembre 2002

FORMIGONI

Approvato con deliberazione della giunta regionale n. 7/11177 del 25 novembre 2002.

03R0013

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2002, n. 33.

Integrazione dell'art. 18 della legge regionale 28 maggio 2002, n. 6, ad oggetto: «Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 8 agosto 1997, n. 7, concernente: «Norme sulla riorganizzazione dell'amministrazione regionale secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» e 27 gennaio 1999, n. 2, concernente: «Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale»».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 24 del 16 novembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 18 della legge regionale 28 maggio 2002, n. 6, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Limitatamente agli anni 2001 e 2002, la giunta regionale è autorizzata ad erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti regionali, utilizzando interamente le relative risorse finanziarie già determinate, rispettivamente per le singole annualità, in base alle norme contrattuali vigenti nel tempo.

«5-ter. L'erogazione del beneficio di cui al comma precedente è rapportato al coefficiente 100 per tutti i dirigenti e, per il personale collocato a riposo durante gli anni di riferimento, è calcolato in dodicesimi rispetto ai mesi di permanenza in servizio, tenuto conto, ai fini del calcolo dell'intera mensilità dei periodi pari o superiori a giorni 16. Per i dirigenti beneficiari degli incentivi di cui all'art. 18 della legge n. 109 del 1994, i relativi importi sono ridotti del valore economico pari al 30% del compenso percepito in base alla sopra citata legge n. 109 del 1994.

«5-quater. L'utilizzo del fondo, concernente la retribuzione di risultato dei dirigenti, è consentito, a decorrere dall'anno 2003, previa costituzione del nucleo di valutazione previsto dall'art. 18 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a seguito di conferimento degli obiettivi ai dirigenti e di verifica dei risultati conseguiti».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 8 novembre 2002

IORIO

02R0833

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2002, n. 34.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 luglio 2002, n. 15, concernente: «Copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 24 del 16 novembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 2 della legge regionale 23 luglio 2002 n. 15, le parole «relativi agli anni 1994, 1996 e 1998» sono sostituite dalle parole «relativi agli anni 1994, 1995, 1996 e 1997».

2. All'art. 1, comma 4 della legge regionale 23 luglio 2002 n. 15, in fine, aggiungere le parole «, con ammortamento a decorrere dal 1° gennaio 2003».

Art. 2.

1. Al comma 3, dopo la parola «assumono» aggiungere: «a decorrere dall'esercizio finanziario 2003».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 8 novembre 2002

IORIO

02R0834

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2002, n. 35.

Norme sull'entrata in vigore della legge regionale 18 ottobre 2002, n. 25, ad oggetto: «Eliminazione delle barriere architettoniche».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 24 del 16 novembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La legge regionale 18 ottobre 2002, n. 25, ad oggetto: «Eliminazione delle barriere architettoniche» entrerà in vigore dopo l'emanazione da parte della giunta regionale del relativo regolamento di attuazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 8 novembre 2002

IORIO

02R0835

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2002, n. 36.

Modalità di calcolo di parametri urbanistico-edilizi finalizzati a migliorare la qualità funzionale degli edifici a contenere il consumo energetico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 24 del 16 novembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La presente legge detta nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze, limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e delle strutture portanti verticali e orizzontali, finalizzati ad agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e a migliorare la qualità funzionale degli edifici.

2. Essa si applica:

a) alle nuove costruzioni;

b) agli interventi edilizi di qualsiasi tipo sulle costruzioni esistenti, comprese le manutenzioni straordinarie ed escluse quelle ordinarie.

Art. 2.

Modalità di calcolo

1. Le modalità di calcolo degli spessori, dei rapporti di copertura, delle altezze massime e delle distanze si applicano, per le nuove costruzioni di qualsiasi genere soggette alle norme sul risparmio energetico e, indistintamente per tutti gli edifici, secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

2. Gli spessori degli elementi edilizi strutturali e sovra strutturali eccedenti cm 30 non vengono computati nella determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura:

fino ad un massimo di ulteriori cm 25 nel caso di tamponamenti perimetrali, murature portanti esterne e coperture a falda o a terrazzo;

fino ad un massimo di ulteriori cm 15 nel caso di solai piani intermedi.

3. I criteri di computo di cui al comma 2 valgono anche per le altezze massime, per le distanze dai confini fra gli edifici e dalle strade, fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.

4. Negli interventi edilizi sulle costruzioni esistenti le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, con gli stessi scopi e limiti quantitativi, in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, falde, murature, elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico.

Per gli edifici esistenti in muratura, gli interventi tesi al miglioramento dei livelli di coibentazione termica e/o acustica, sono subordinati al parere preventivo di fattibilità da parte delle amministrazioni comunali competenti, cui spetta l'obbligo di verificare che gli interventi preposti non alterino i caratteri decorativi, architettonici, storici, culturali delle costruzioni.

5. I proprietari e gli altri soggetti aventi facoltà, nelle altre forme di legge consentite, di eseguire lavori interni ed esterni sugli edifici costruiti o modificati avvalendosi delle disposizioni della presente legge, non possono richiedere, né effettuare successive riduzioni degli spessori complessivi indicati nei commi precedenti, salvo l'applicazione integrale delle norme sul computo dei volumi e dei rapporti di copertura e nel rispetto dei limiti massimi dettati da tali norme.

Art. 3.

Documentazione

1. Alle istanze per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi e dei permessi di costruire di coloro che intendono avvalersi della presente legge deve essere allegata apposita relazione tecnica, corredata di calcoli e completa di grafici dimostrativi, consistenti in sezioni complessive dell'edificio e particolari costruttivi, in scala adeguata, che costituiscono parte integrante del progetto.

2. Per gli interventi edilizi sulle costruzioni esistenti in muratura, alle istanze per il rilascio del parere preventivo, di cui al comma 4, art. 2, coloro che intendono avvalersi della presente legge devono allegare la documentazione fotografica o grafica minima ai fini della valutazione della fattibilità degli interventi. Acquisito il parere preventivo favorevole, il richiedente dovrà avviare la procedura di cui al comma 1.

Art. 4.

Disposizione conclusiva

1. La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 8 novembre 2002

IORIO

02R0836

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2002, n. 37.

Proroga del termine di cui all'art. 8, comma 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16, concernente: «Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 24 del 16 novembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 8 della legge regionale 2 agosto 2002 n. 16, comma 1, entro il quale effettuare o rinnovare tutte le nomine negli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione, nelle società a partecipazione regionale e in organi e organismi comunque regolati da legge regionale, è prorogato, in sede di prima applicazione della legge, fino a tutto il 31 dicembre 2002.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 8 novembre 2002

IORIO

02R0837

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2002, n. 42.

Interpretazione autentica dell'art. 37-bis della legge regionale n. 14/1999.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 21 del 16 novembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La previsione di cui all'art. 37-bis della legge regionale n. 14/1999 deve intendersi nel senso che non trova applicazione per quei casi in cui è previsto il parere vincolante delle commissioni permanenti.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 13 novembre 2002

CHIARAVALLOTI

03R0001

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2002, n. 43.

Modifica alla legge regionale n. 14/1999.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 21 del 16 novembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 37-*bis* della legge regionale n. 14/1999 dopo il primo comma si aggiunge il seguente comma:

«1-*bis*.: per i pareri vincolanti la giunta regionale può deliberare l'acquisizione del parere favorevole e ne sospende l'esecutività fino al pronunciamento della commissione che comunque deve intervenire non oltre ulteriori trenta giorni».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 13 novembre 2002

CHIARAVALLOTI

03R0002

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2002, n. 44.

Iniziative regionali per la rappresentanza e la tutela dei ciechi calabresi - Contributi regionali.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 21 del 16 novembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per il perseguimento degli scopi statutari e delle funzioni demandate all'Unione italiana ciechi dal decreto legislativo n. 1047 del 26 settembre 1947, confermate con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, la giunta regionale è autorizzata a concedere al consiglio regionale ed alle sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi della Calabria un contributo annuo di € 250.000,00 con collocazione all'UPB 6.1.01.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002.

2. Il contributo annuo di cui al precedente comma è ripartito annualmente in base ai criteri di seguito specificati:

la somma di € 50.000,00 è assegnata al consiglio regionale della Calabria all'Unione italiana ciechi;

la somma di € 100.000,00 è ripartita in misura uguale tra le sezioni provinciali di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia;

la somma di € 100.000,00 è ripartita tra le stesse sezioni provinciali in proporzione al numero degli iscritti di ogni singola sezione.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede, per l'anno 2002, con la disponibilità esistente all'UPB 8.1.01.01 recante: «Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente allo stato di previsione della spesa di bilancio 2002».

2. Per gli anni successivi la copertura finanziaria degli oneri relativi è assicurata in ciascun esercizio con la legge di approvazione del bilancio della Regione e della legge finanziaria che l'accompagna.

3. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 13 novembre 2002

CHIARAVALLOTI

03R0003

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2002, n. 45.

Costituzione commissione consiliare: «Politiche comunitarie e relazioni esterne».

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 21 del 16 novembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dell'istituzione e della composizione

1. È istituita una commissione consiliare speciale «Politiche comunitarie e relazioni esterne», composta dai rappresentanti di tutti i gruppi presenti in seno al consiglio regionale, rispettando il criterio della proporzionalità.

2. La commissione ha competenza sulle seguenti materie: affari comunitari: fondi strutturali ed iniziative comunitarie - Intese della Regione Calabria con altre regioni - accordi con Stati dell'Unione europea e del Mediterraneo - rapporti con le comunità calabresi all'estero - rapporti con la commissione documentazione U.E. - partecipazione dei cittadini - Democrazia partecipativa.

Art. 2.

Delle finalità

1. La commissione svolge funzione di istruzione, coordinamento e monitoraggio per tutta l'attività legislativa e amministrativa regionale di «rilievo comunitario». Essa partecipa a far emergere un «indirizzo politico comunitario» della Regione.

Art. 3.

Dell'organizzazione

1. Il consiglio elegge gli organi della commissione ai sensi dell'art. 23 del regolamento interno.

2. Per il funzionamento della commissione valgono le norme del regolamento interno del consiglio regionale.

Art. 4.

Del personale e della struttura

1. Per il funzionamento della commissione e della struttura del presidente, l'ufficio di presidenza provvede con personale di ruolo del consiglio regionale. L'ufficio di presidenza provvede, altresì, all'assegnazione di locali, attrezzature e quanto altro necessario, facendo gravare la relativa spesa sui fondi già iscritti nel bilancio del consiglio per l'anno in corso.

Art. 5.

Della durata

1. La commissione consiliare speciale dura in carica per tutta la durata della legislatura.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 13 novembre 2002

CHIARAVALLI

03R0004

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2002, n. 46.

Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale 11 gennaio 2002, n. 7.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 21 del 16 novembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. All'art. 2, comma 2 della legge regionale 11 gennaio 2002, n. 7, per «retribuzione annuale lorda in godimento alla data della domanda di cui all'art. 3» si intende: la retribuzione annuale lorda in godimento al 31 dicembre dell'anno precedente la data dalla quale il dipendente chiede di essere esonerato dal servizio, a tal fine costituita dall'importo della retribuzione individuale per dodici mensilità cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilità nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nell'anno di riferimento, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di rimborso spese o a titolo di indennizzo nonché quelle pagate per trattamento di missione fuori sede e per trasferimento.

2. All'art. 2, comma 2 della legge regionale 11 gennaio 2002, n. 7, per «termine per il definitivo collocamento a riposo» si intende: il compimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero del sessantasettesimo anno di età per i dipendenti che alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 gennaio 2002, n. 7, beneficiano della proroga biennale ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

3. All'art. 2, comma 2, per «anni mancanti al raggiungimento del termine per il definitivo collocamento a riposo» si intende: il periodo di tempo intercorrente tra la data di esonero dal servizio indicata dal dipendente nella domanda di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 11 gennaio 2002, n. 7, e il termine per il definitivo collocamento a riposo come definito dal precedente comma 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 13 novembre 2002

CHIARAVALLI

03R0005

REGIONE SICILIA

LEGGE 30 ottobre 2002, n. 16.

Disposizioni urgenti nei settori dell'artigianato, del commercio, della cooperazione e della pesca.*(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 50 del 31 ottobre 2002)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

Artigianato di servizi e di produzione

1. Gli aiuti all'investimento previsti dall'art. 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni sono estesi all'artigianato di servizi.

2. I contributi a fondo perduto di cui all'art. 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono concessi all'artigianato di servizi per investimenti non inferiori a 5.000,00 euro.

3. Il comma 7 dell'art. 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è così sostituito:

«7. Dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui all'art. 14 della presente legge cessano di avere effetto i regimi di aiuto per la realizzazione di laboratori artigiani previsti dagli articoli 43 e 47 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e dagli articoli 37 e 38 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, fermo restando che le disposizioni esecutive concernenti i predetti articoli 43 e 47 restano in vigore, in quanto compatibili, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo».

4. L'art. 49 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

Art. 2.

Regolarizzazione istanze artigianato

1. Le parole «sino al 31 dicembre 2000» di cui all'art. 41 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, sono sostituite con le parole «sino al 31 dicembre 2001».

2. Sono fatte salve le istanze presentate, ai sensi degli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, entro il 31 marzo 2002.

Art. 3.

Aiuti per la costituzione di forme associative imprese artigiane

1. Il comma 3 dell'art. 53 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

«3. L'intensità degli aiuti di cui alla lettera b) è pari al 70 per cento, al 60 per cento e al 50 per cento delle spese di gestione rispettivamente sostenute nel primo, nel secondo e nel terzo anno di attività. In ogni caso l'aiuto non può superare la misura massima della regola comunitaria del *de minimis*.

Art. 4.

Utilizzo somme residue per imprese artigiane

1. Con le somme residue di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, e con qualsiasi altra somma residua degli stanziamenti destinati al pagamento delle istanze presentate a norma degli articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986,

n. 3, e successive modifiche e integrazioni, possono essere pagate le istanze presentate a norma dei suddetti articoli 27 e 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, alle camere di commercio fino alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

Art. 5.

Disposizioni transitorie per i consorzi fidi

1. Il termine previsto dall'art. 93, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è prorogato al 31 dicembre 2003.

2. I consorzi di garanzia fidi il cui statuto sia stato approvato dall'amministrazione regionale sono autorizzati ad avviare rapporti di operatività con ogni assessorato regionale secondo le disposizioni normative in atto vigenti, anche in deroga all'eventuale numero minimo di associati previsti dalla relativa normativa di settore.

3. Alla fine del comma 4 dell'art. 94 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è aggiunto il seguente periodo:

«L'integrazione è altresì concessa ogni qualvolta i soci partecipano alla formazione del fondo rischi e del monte fidejussione. È inoltre concessa, in fase di prima applicazione, nel momento in cui i soci che partecipano alla formazione del fondo rischi e monte fidejussione rappresentano almeno il 50 per cento del minimo previsto per la costituzione del consorzio o cooperativa fidi.»

4. I consorzi di garanzia fidi previsti dal decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2000, n. 37 e successive modifiche e integrazioni, possono essere costituiti tra piccole e medie imprese anche cooperative e possono prevedere pluralità di fondi rischi non soggetti alle modalità di approvazione del decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2000, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, purché mantengano la gestione finanziaria separata.

Art. 6.

Attività promozionali imprese editoriali

1. Il comma 1 dell'art. 44 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

«1. Allo scopo di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese siciliane ad iniziative, mostre e fiere librerie ed editoriali in Italia e all'estero, l'assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ricomprende anche la produzione libraria ed editoriale fra i settori merceologici in cui sono strutturati i programmi di attività promozionali in favore dei prodotti siciliani, a norma dell'art. 55 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.»

Art. 7.

Calamità naturali ed eventi eccezionali per le attività di pesca

1. L'art. 178, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni dell'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, come integrato dall'art. 3, comma 3, della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, e dall'art. 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29 e dall'art. 46 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, continuano ad applicarsi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 con le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, sono aggiunte le seguenti parole: «..., nonché a seguito di eventi accidentali non dipendenti dalla volontà del personale imbarcato o da sua imperizia»;

b) all'art. 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29, dopo le parole «debitamente documentate», sono aggiunte le seguenti «per il recupero del relitto e le necessarie opere di ristrutturazione dello scafo e degli apparati motore, ivi compresa la strumentazione tecnica e di sicurezza di cui il natante era dotato prima del verificarsi dell'evento».

Art. 8.

Interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 170 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

1. Per misure di accompagnamento a carattere sociale nel settore della pesca, previste dal comma 2 dell'art. 170 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, devono intendersi quelle indicate all'art. 3 primo comma della legge 21 maggio 1998, n. 164.

Art. 9.

(Articolo omissso in quanto impugnato ai sensi dell'art. 28 dello statuto dal commissario dello Stato per la Regione Sicilia)

Art. 10.

Statuti consorzi per il ripopolamento ittico

1. L'art. 172, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto, adotta lo statuto tipo al quale devono uniformarsi gli istituendi consorzi. I consorzi già costituiti ai sensi della legge regionale 1º agosto 1974, n. 31 per i quali sia in atto il commissariamento degli organi entro sei mesi dall'emanazione del decreto di adozione dello statuto tipo devono procedere all'adeguamento dei propri statuti. I consorzi già dotati di organismi consortili in carica procedono all'adeguamento del nuovo statuto entro otto mesi dalla scadenza naturale del mandato».

Art. 11.

Garanzie soci cooperative agricole

1. All'art. 75, comma 3, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è aggiunto il seguente periodo:

«Dei benefici di cui al presente comma usufruiscono i soci garanti delle cooperative e loro consorzi che abbiano presentato istanza entro i termini indicati dall'art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, e che risultano inseriti nell'elenco n. 3 allegato al decreto del dirigente generale - dipartimento cooperazione, commercio e artigianato n. 525/8S del 17 maggio 2002, purché abbiano presentato la documentazione richiesta dall'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 1997, n. 9 entro il 31 ottobre 1997».

Art. 12.

(Articolo omissso in quanto impugnato ai sensi dell'art. 28 dello statuto dal commissario dello Stato per la Regione Sicilia)

Art. 13.

Incentivi all'autoimpiego dei soggetti detenuti o ex detenuti

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, dopo le parole «scuola dell'obbligo» sono aggiunte le parole «né del certificato di moralità».

2. All'art. 2 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

«3. Le attività lavorative autonome di cui alla presente legge possono essere realizzate anche per il tramite di apposito tutore del richiedente e, in deroga a quanto disposto dal comma 2, anche solo con l'iscrizione all'Ufficio I.V.A.».

3. All'art. 5 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a nominare, su richiesta del soggetto cui viene concesso il contributo, una o più figure professionali che svolgono attività di assistenza nella fase di progettazione, realizzazione degli interventi e avviamento delle attività.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è costituito l'albo dei professionisti di fiducia presso l'assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca. All'albo possono accedere tutti i professionisti che dimostrino di avere già svolto le attività di assistenza previste dalle leggi nazionali sull'imprenditoria giovanile.

4. L'attività di assistenza ha durata annuale ed è rendicontata all'assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca con cadenza mensile per il primo semestre e bimestrale per il secondo.

5. Le spese relative all'attività di assistenza sono decurtate dal contributo concesso al detenuto, non possono superare il 10 per cento del contributo medesimo e sono pagate dietro presentazione di idonea documentazione contabile.

6. Nelle more della costituzione dell'albo dei professionisti di fiducia le attività di assistenza continuano ad essere svolte direttamente dall'assessorato della cooperazione.».

Art. 14.

Collegi revisori enti regionali

1. La disposizione di cui al comma 7 dell'art. 3 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, si applica ai componenti degli organi di cui all'art. 15 della legge regionale 14 luglio 1979, n. 212.

Art. 15.

(Articolo omissso in quanto impugnato ai sensi dell'art. 28 dello statuto dal commissario dello Stato per la Regione Sicilia)

Art. 16.

Deroga orari di vendita esercizi commerciali

1. All'art. 14, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, dopo le parole «oggetti di antiquariato,» aggiungere le parole «mobili d'arredamento,».

Art. 17.

Programmazione della rete distributiva

1. All'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti commi:

«8. Al fine di consentire l'adeguamento progressivo della rete di vendita esistente alle condizioni concorrenziali determinate dalle nuove strutture di vendita ed un costante adeguamento agli standard di sicurezza, nonché per la valorizzazione e la salvaguardia dell'attività di commercializzazione delle produzioni regionali, con decreto dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentito l'osservatorio regionale per il commercio, vengono fissati limiti e condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 9 della presente legge, con periodicità biennale.

9. In caso di violazione delle disposizioni del decreto di cui al comma 8 trova applicazione la sanzione prevista dal comma 1 dell'art. 22.

10. In caso di particolare gravità o recidiva il sindaco, sentito l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a tre mesi.».

Art. 18.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 ottobre 2002

CUFFARO

*L'assessore regionale per la cooperazione,
il commercio, l'artigianato e la pesca*
CIMINO

02R0858

DECRETO PRESIDENZIALE 9 settembre 2002, n. 17.

Modifica dell'art. 4 del regolamento di esecuzione dell'art. 10 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei settori economici.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 50 del 31 ottobre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione Sicilia, approvato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 ed, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 ed, in particolare, l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Regione Sicilia 8 aprile 1997, n. 21, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione del citato art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei settori economici;

Visto il decreto del Presidente della Regione Sicilia 12 novembre 1998, n. 34, che ha integralmente sostituito l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Regione Sicilia 8 aprile 1997, n. 21;

Udito il parere n. 154 espresso dal consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 26 marzo 2002;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 257 del 7 agosto 2002;

Su proposta dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

Decreta:

Art. 1.

Al secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 21 dell'8 aprile 1997, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 34 del 12 novembre 1998, dopo la parola turismo è aggiunto il termine «altri settori».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, 9 settembre 2002.

CUFFARO

*L'assessore regionale per la cooperazione,
il commercio, l'artigianato e la pesca*

CIMINO

*Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Sicilia,
il 10 ottobre 2002, registro n. 1, Atti del Governo, foglio n. 37.*

02R0859

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 0 3 0 1 *

€ 1,60